

Deliberazione della Giunta Regionale 28 aprile 2014, n. 11-7517

**Approvazione dello Schema di integrazione e modifica dell'Accordo di Programma "per la realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona denominata Localizzazione L2 nei Comuni di Nichelino e Vinovo".**

A relazione dell'Assessore Bonino:

Premesso che:

in data 15/04/2005 la Regione Piemonte, il Comune di Vinovo, il Comune di Nichelino e la Società Campi di Vinovo S.p.A. hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa preordinato alla definizione dell'Accordo di Programma per l'Adeguamento della Viabilità lungo la S.R. 23 in corrispondenza del Progetto di Parco Commerciale localizzato nei Comuni di Nichelino e Vinovo adiacente al Parco naturale di Stupinigi;

con Deliberazione della Giunta regionale n. 17-1806 del 16/12/2005 sono stati confermati i contenuti del suddetto Protocollo d'Intesa;

con la medesima D.G.R. è stata individuata la Società Campi di Vinovo S.p.a. quale soggetto proponente per la realizzazione dell'intervento lungo l'asse di Debouchè ed è stata incaricata la Direzione Trasporti della Regione Piemonte affinché regoli con specifica convenzione attuativa i rapporti con la Società stessa;

in data 16/05/2008 Rep. n. 13483 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma (schema di Accordo approvato con D.G.R. n. 39-8649 del 21/04/2008) tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Nichelino e Comune di Vinovo (con l'adesione di Campi di Vinovo S.p.A.) "per la realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona di insediamento commerciale denominata localizzazione L2 nei Comuni di Nichelino e Vinovo, adiacente al Parco naturale di Stupinigi";

con D.P.G.R. n. 96 del 29/07/2008 pubblicato sul B.U.R.P. n. 33 del 14/08/2008 è stato adottato l'Accordo di Programma (di seguito AdP) stipulato in data 16/05/2008 Rep. n. 13483;

con la sottoscrizione dell'AdP la Regione Piemonte si impegna a contribuire per l'intervento di adeguamento dell'"Asse di Debouchè" di cui all'art. 2 punto 2 con una quota pari al massimo al 49,9% del costo dell'intervento con un limite di spesa di € 7.500.000,00.

L'AdP prevede inoltre per l'intervento "Asse Rottalunga 1" di cui all'art. 2 punto 3, il cofinanziamento di € 900.000,00 regolamentato attraverso lo schema di convenzione tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Vinovo, RFI S.p.A. e Società Campi di Vinovo, approvato con D.D. n. 144 del 12/12/2007 allegato allo schema di AdP (Allegato 1 – Lettera B di cui alla sopraccitata D.G.R. n. 39-8649 del 21/04/2008) che costituisce parte integrate dell'AdP medesimo;

le opere di viabilità previste nel citato AdP derivano dalle prescrizioni connesse con l'autorizzazione commerciale relativa a sei grandi strutture di vendita (di cui alle deliberazioni della Conferenza di servizi nn. 13100/17.1, 13101/17.1, 13103/17.1, 13104/17.1, 13099/17.1, 13097/17.1 del 5.11.2003); in particolare la loro funzionalità deve essere garantita prima dell'apertura del primo

insediamento produttivo. Il cronoprogramma delle opere, allegato lettera E all'AdP, prevede quale data di avvio di tutta la viabilità il primo semestre dell'anno 2010;

con deliberazioni di Conferenza di Servizi prot. 0014224/DB1607, prot. 0014226/DB1607 e prot. 0014228/DB1607 del 16/11/2011 sono state autorizzate modifiche in riduzione alle superfici di vendita dell'insediamento commerciale con contestuale variazione delle prescrizioni infrastrutturali comprendenti la rinuncia ad alcuni tratti di viabilità e la suddivisione degli altri interventi in due scenari: il primo all'attivazione dei comparti A e B nel Comune di Nichelino ed il secondo all'attivazione di comparti C-D-E-F nel Comune di Vinovo;

con deliberazioni di Conferenza di servizi prot. 14810/DB1607 del 19/12/2013, sono state autorizzate modifiche alle prescrizioni viabilistiche contenute nelle succitate autorizzazioni commerciali, con le seguenti prescrizioni:

- tutte le opere viarie in progetto siano realizzate, collaudate e/o consegnate anticipatamente in attesa di collaudo, entro l'attivazione delle strutture commerciali, mantenendo invariati gli scenari 1 e 2 prescritti con le deliberazioni della Conferenza di servizi del 2011 e aggiungendo lo scenario 1bis relativo ai comparti commerciali C, D, ed E su Vinovo, da attivarsi dopo che siano realizzate, collaudate e/o consegnate anticipatamente in attesa di collaudo tutte le opere previste nello scenario 1 e inoltre:

- asse Rottalunga, dalla variante SP 23 alla SP 140 con due rotatorie;
  - collegamento asse Garino;
  - rotatoria villaggio Dega (già realizzata);
  - interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tratto SP140 nel tratto compreso tra l'incrocio con la SP 143 e l'asse Garino;
- lo scenario 1 è aggiornato prescrivendo che il sottopasso sull'asse Debouchè sia realizzato a 4 corsie in forma definitiva comprendendo il collegamento mediante sottopasso ciclopedonale con il parco di Stupinigi;
- lo scenario 2 è confermato ed aggiornato ribadendo la prescrizione già contenuta nelle autorizzazioni originarie:
- Realizzazione del collegamento viario e ciclopedonale con la stazione ferroviaria sulla linea Torino-Pinerolo quando quest'ultima sarà realizzata;

con determinazione dirigenziale n. 295/DB1607 del 12/07/2012 è stata concessa alla Società Campi di Vinovo S.p.A. autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei permessi di costruire, per la realizzazione in Nichelino, strada dello Scarrone, strada del Debouchè, Localizzazione L2, di n. 2 fabbricati a destinazione d'uso commerciale denominati "Edificio A" ed "Edificio B";

con Deliberazione della Giunta regionale n. 29-4232 del 30/07/2012 è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale contestualmente al giudizio positivo di valutazione di incidenza, comprensivo delle eventuali autorizzazioni ambientali, per gli insediamenti commerciali e viabilistici e opere connesse al progetto complessivamente definito "parco commerciale Mondojuve".

Considerato che per dare attuazione agli interventi di viabilità connessi agli insediamenti commerciali autorizzati nell'ambito della localizzazione L2, come sopra specificato, occorre integrare e modificare l'AdP sottoscritto nel maggio 2008 per quanto riguarda gli interventi, nonché ridefinire i soggetti attuatori e le fonti di finanziamento;

ai sensi dell'Art. 11 dell'Accordo di programma Rep. 13483/2008 per poter procedere con le suddette integrazioni e modifiche è stato convocato il Collegio di Vigilanza che si è riunito in data 09/05/2013, 16/05/2013, 08/10/2013, 15/11/2013, 10/12/2013 e, dopo aver preso atto dei nuovi scenari previsti nelle autorizzazioni commerciali, ha condiviso la necessità di procedere con l'integrazione e la modifica dell'accordo concordando sullo schema generale del presente Atto;

con nota prot. 429/DB12.03 del 28/01/2014 è stata convocata la Conferenza di servizi per l'integrazione e la modifica dell'Accordo di programma Rep. 13483/2008, dando notizia dell'avvio del procedimento sul B.U.R. n. 6 del 06.02.2014.

In data 11/02/2014 si è tenuta la seduta della Conferenza di servizi tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Nichelino, Comune di Vinovo – ai sensi dell'art. 34 del D.L.vo 267/2000 – per la definizione della presente integrazione e modifica dell'Accordo di programma Rep. 13483/2008.

Dato atto che il testo di AdP approvato in CdS dell'11/02/2014 per quanto riguarda l'articolato costituisce un testo consolidato e coordinato, e che le integrazioni e modifiche apportate nell'Adp 2008 Rep. n. 13483, completate con l'aggiunta di commi all'interno degli articoli, sono di seguito evidenziate:

**Art. 1: – PREMESSE - VALIDITA' DELL'ACCORDO (Rep. 13483 del 16/05/2008)**  
viene aggiunto il seguente comma 1: "L'Accordo di Programma Rep. 13483 del 16 maggio 2008, si intende integrato e modificato come segue dal presente Atto";  
dopo le parole "Le premesse" è inserito "dell'Accordo Rep. 13483 del 16 maggio 2008 si intendono integralmente richiamate e come sopra integrate e"

#### **Art. 2: OGGETTO E FINALITA' DELL' ACCORDO**

l'articolo 2, nel cui titolo sono state aggiunte le finalità, è riformulato secondo le nuove autorizzazioni commerciali come segue:

*I. Formano oggetto dell'Accordo gli interventi di viabilità di cui alle autorizzazioni commerciali richiamate in premessa, suddivisi in diversi scenari, secondo le fasi temporali indicate nella deliberazione di Conferenza dei Servizi prot. 14810/DB1607 del 19/12/2013, e come illustrato nella tavola allegata al presente Atto per farne parte integrante (lettera F) e nella tabella allegata lettera E: prima fase (all'attivazione dei comparti A e B nel Comune di Nichelino):*

*1. asse Scarrone (punto 5 Allegato lettera E): adeguamento e ampliamento del tracciato dell'attuale strada, di km 1 circa, in parte ad una ed in parte a due corsie per senso di marcia, con due rotatorie di cui una all'incrocio con la SP 140;*

*2. asse Debouchè (punto 2 Allegato lettera E) a due/tre corsie per senso di marcia, completo di due rotatorie di cui una con sottopassaggio a quattro corsie, due per senso di marcia, compreso "sfiocco laterale" alla rotatoria Debouchè 2;*

*3. asse perimetrale est (punto 6 Allegato lettera E) di mt. 780, di collegamento tra l'asse Scarrone e l'asse Centrale, in parte a quattro corsie e in parte a due corsie;*

*4. asse centrale di mt. 300 (punto 8 Allegato lettera E), in parte a due corsie e in parte a una corsia per senso di marcia, con una rotatoria;*

*5. collegamento ciclopedonale con il parco di Stupinigi (punto 12 Allegato lettera E);*

*fase 1 bis: (all'attivazione dei comparti C-D-E nel Comune di Vinovo):*

*6. asse Rotalunga tratto 1 (punto 3 Allegato lettera E) di collegamento tra la ex S.S. 23 e la S.P. 140 con due rotatorie;*

*7. collegamento anello Garino (punto 7bis Allegato lettera E);*

*8. rotatoria villaggio Dega (compresa nel punto 9 Allegato lettera E - già realizzata);*

9. interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tratto di S.P. 140 all'incrocio con l'asse Scarrone, e nel tratto compreso tra l'incrocio con la S.P. 143 e l'asse Garino (punto 11 Allegato lettera E);

seconda fase (all'attivazione del comparto F nel Comune di Vinovo):

10. sottopasso della linea ferroviaria lungo la S.P. 143 (compresa la rifunzionalizzazione della S.P. 143) (punto 9 Allegato lettera E);

11. collegamento viario e ciclopedonale con la stazione ferroviaria sulla linea Torino-Pinerolo quando quest'ultima sarà realizzata (punto 13 Allegato lettera E).

12. asse complanare di Km. 1.7 (punto 1 Allegato lettera E), adiacente la tangenziale di Torino, con raccordi alla via Debouchè e una rotatoria.

2. Fanno parte integrante del presente Accordo e sostituiscono gli analoghi allegati dell'AdP Rep. 13483 del 2008, gli allegati seguenti:

Allegato lettera A: schema di convenzione tra Regione Piemonte e Società Campi di Vinovo S.p.A. per la realizzazione dell'Asse Debouchè;

Allegato lettera B schema di convenzione tra Regione Piemonte, Provincia di Torino e Società Campi di Vinovo S.p.A. per la realizzazione dell'Asse Rottalunga 1;

Allegato lettera C: schema di convenzione tra il comune di Nichelino e la Società Campi di Vinovo S.p.A. per la realizzazione delle opere di urbanizzazione esterne relative all'intervento "Mondojuve";

Allegato lettera D: schema di Convenzione tra il Comune di Vinovo e la Soc. Campi di Vinovo S.p.A. per la realizzazione delle opere di urbanizzazione esterne relative all'intervento "Mondojuve";

Allegato lettera E: tabella cronoprogramma e costo interventi;

Allegato lettera F: tavola grafica;

Allegato lettera L: schede intervento complete di cronoprogrammi procedurali e finanziari sistema informativo regionale "Gestionale Finanziamenti".

3. Restano validi i seguenti Allegati dell'Accordo Rep. 13483 del 16/05/2008: Allegato lettera G (copia conforme del Contratto di vendita di azioni tra la Juventus F.C. S.p.A. e la Campi di Vinovo S.p.A.), A.; Allegato lettera H (Schema di Convenzione del P.E.C. del Comune di Nichelino); Allegato lettera I (Schema di Convenzione del P.E.C. del Comune di Vinovo).

4. Il presente Atto disciplina modalità, oneri e tempi di realizzazione delle opere di viabilità connesse all'insediamento commerciale nella zona Localizzazione L2 nei Comuni di Nichelino e Vinovo, di cui al precedente comma 1.

### Art. 3: SOGGETTO ATTUATORE

essendo variata la competenza per la realizzazione delle opere di viabilità, attribuita totalmente alla Società Campi di Vinovo, vengono eliminati i riferimenti ad altri soggetti attuatori quali RFI e ATIVA. Restano invariati i riferimenti alle convenzioni Allegato lettera A per l'asse Debouchè e Allegato lettera B per l'asse Rottalunga, già riportati all'art. 2 che li riassume tutti.

L'articolo è quindi riformulato nel seguente modo:

"La realizzazione delle opere di viabilità è posta a carico della Società Campi di Vinovo S.p.A. ed è disciplinata da apposite Convenzioni tra la Società stessa ed i Soggetti firmatari del presente Atto, come da allegati citati al comma 2 dell'Art. 2."

### Art. 4: SOGGETTO PROPONENTE

è stato aggiornato l'indirizzo della Società Campi di Vinovo in via Vincenzo Vela, 42 – 10128 Torino, nonché le particelle catastali del Fg. 15 delle aree di proprietà della Società ubicate in Nichelino, via Debouchè, strada dello Scarrone: "catasto terreni Fg. 15 particelle n. 620-625-626-627-628-632-635-636-666-667 della superficie complessiva di mq 82.322".

#### Art. 5: ONERI FINANZIARI

è stato aggiunto il comma 2 che riporta il costo totale presunto di tutti gli interventi compresi nell'Accordo ed il comma 3 che rimanda alla tabella riepilogativa (Allegato lettera E) il dettaglio della copertura finanziaria.

2. I costi complessivi per la realizzazione delle opere di cui all'art. 2 comma 1 ammontano complessivamente ad € 37.548.795,70, come da quadrieconomici trasmessi della Società Campi di Vinovo S.p.A. con mail in data 24 febbraio 2014.

3. La copertura finanziaria delle opere oggetto del presente Accordo di Programma, è riportata, unitamente al cronoprogramma delle opere, nella scheda Allegato lettera E.

Il comma 4 riprende quanto già presente nell'Accordo del 2008, mentre al comma 5 si unificano i contributi regionali per l'asse Debouchè e l'asse Rottalunga, e si aggiorna l'indicazione del capitolo di spesa regionale di riferimento.

5. La Regione Piemonte si obbliga, con il presente Atto, a corrispondere alla Società Campi di Vinovo S.p.A. la somma complessiva di € 8.400.000,00 di cui € 7.500.000,00 per l'Asse Debouchè ed € 900.000,00 per l'Asse Rottalunga 1, da attingere dal competente capitolo di spesa n. 278210 del bilancio regionale.

Vengono aggiunti i commi 6 e 7 che cautelano gli interessi regionali:

6. Le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, definite dalle Convenzioni di cui all'Allegato lettera A, e all'Allegato lettera B sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati nel previsto sistema di monitoraggio "Gestionale finanziamenti".

7. Il contributo viene corrisposto dalla Regione Piemonte alla Società Campi di Vinovo S.p.A. e la Regione si intende integralmente sollevata dagli obblighi fiscali da esso derivanti che restano a totale carico della società Campi di Vinovo S.p.A..

#### Art. 6: OBBLIGHI ED IMPEGNI DELLE PARTI

sono stati aggiunti nel comma 1.1 relativo agli impegni a carico della Regione per maggiore chiarezza ed a tutela degli interessi dell'Ente, i punti, c.d, mentre al punto b è stato esplicitato il contributo regionale per l'asse Rottalunga già contenuto nei precedenti Allegati B ed E all'Accordo del 2008:

b. la Regione Piemonte si impegna, per quanto attiene le opere relative all'asse Rottalunga 1 a contribuire con una quota, correlata all'intervento considerato di rilevanza regionale, con un limite di spesa di € 900.000,00. La somma del contributo regionale e del contributo provinciale di cui al successivo comma, dovrà risultare non superiore al 49,9% del costo;

c. per costo dell'opera si intende il relativo quadro economico rimodulato a seguito dei ribassi d'asta, con esclusione degli oneri fiscali e IVA che restano a totale carico della Società;

d. nei quadri economici delle opere che beneficiano del contributo pubblico, sono riconosciuti ammissibili gli oneri per le figure professionali, qualora le stesse siano state individuate con procedura ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dal Capo IV titolo I parte II e dal titolo III parte II D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Negli impegni a carico della Provincia di Torino, riportati al comma 1.2, sono stati aggiunti i punti b., c., e d. nei quali si esplicita l'impegno finanziario a carico dell'Ente (già contenuto negli Allegati B ed E all'Accordo del 2008) e si tiene conto del fatto che la Regione ha trasferito il proprio demanio stradale alle Province:

b. la Provincia di Torino si impegna, per quanto attiene le opere relative all'asse Rottalunga 1, a contribuire con una quota pari a € 300.000,00

c. la Provincia di Torino si impegna a controllare la realizzazione delle opere di propria competenza che, al termine dei lavori, entreranno a far parte del demanio provinciale.

d. la Provincia di Torino si impegna ad approvare, per quanto di competenza, il progetto definitivo dell'Asse Debouchè e definitivo/esecutivo degli altri interventi di cui il precedente punto c).

Negli impegni a carico dei Comuni di Nichelino e Vinovo, riportati nei commi 1.3 e 1.4 sono stati riformulati i punti a., b., e c., mantenendo invariato il contenuto.

Gli impegni a carico della Società Campi di Vinovo, contenuti nel comma 1.5 sono stati meglio esplicitati nel punto c.

per le opere che beneficiano del contributo pubblico la Società dovrà:

- esperire in ogni caso, per l'affidamento dei lavori, la gara ad evidenza pubblica con procedura aperta secondo le modalità previste dal titolo I parte II del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ;
- nominare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 163/2006;
- validare il progetto esecutivo secondo quanto previsto dall'art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 55 del D.P.R. 207/2010;
- rispettare quanto previsto nella parte II del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nel D.P.R. 207/2010 per l'esecuzione delle opere.

#### Art. 7: CLASSIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE VIARIE

l'articolo mantiene i contenuti originali, mentre gli allegati lettera F e lettera E a cui si rimanda, aggiornano le mutate competenze relativamente al demanio degli assi stradali.

#### Art. 8: APPROVAZIONE DEI PROGETTI - RUP

la nuova formulazione dell'articolo tiene conto del fatto che il soggetto attuatore per l'asse Rottalunga non è RFI S.p.A. ma la Società Campi di Vinovo e non fa più parte dell'Accordo l'intervento dello svincolo della tangenziale di Torino di competenza ATIVA.

#### Art. 9: ESPROPRIAZIONI

il comma 2 dell'articolo viene modificato e reso coerente con la Convenzione attuativa Allegato A; la nuova formulazione prevede che gli oneri espropriativi sono compresi nei quadri economici delle opere, coerentemente con quanto previsto per le opere pubbliche dalla vigente normativa.

#### Art. 10: GARANZIE

Nessuna variazione.

#### Art. 11: COLLEGIO DI VIGILANZA

l'articolo conferma i contenuti già presenti e riformula dettaglia e specifica le competenze del collegio di vigilanza.

#### Art. 12: PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

l'articolo inserito ex novo, tiene conto delle norme vigenti in materia di criminalità organizzata.

#### Art. 13: EFFICACIA

introdotta la dicitura "integrazione e modifica" prima di Accordo di Programma.

#### Art. 14: SCADENZA dell'accordo

è stata indicata la data di scadenza dell'accordo, pertanto le parole "il presente accordo di programma è efficace sino alla realizzazione, collaudo e presa in carico delle opere in oggetto" sono sostituite da: "Il presente Atto ha scadenza alla data del 31/12/2018, termine previsto per la

conclusione degli interventi e degli atti amministrativi (collaudo e presa in carico delle opere), fatte salve eventuali proroghe concordate tra le parti”.

E' stato aggiunto il comma 2: "Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, per quanto di sua specifica competenza, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso."

#### Art. 15: MODIFICHE

l'articolo è inalterato rispetto al corrispondente art. 14 dell'Accordo del 2008.

Artt. 16-17-18-19-20:

gli articoli sono stati inseriti *ex novo*.

#### Art. 21: SPESE

(corrispondente all'art. 15 dell'Accordo del 2008) le parole "a carico della Regione Piemonte" sono sostituite da: "a carico della Società Campi di Vinovo".

Richiamato che con le determinazioni dirigenziali n. 61/DB1203 del 10/03/2009 e n. 260/DB1203 del 09/10/2009 sono stati assunti gli impegni di spesa (rispettivamente Imp. n. 2009/852 e Imp. n. 2009/4216) della somma complessiva di € 2.000.000,00 a favore della Società Campi di Vinovo S.p.A.

Richiamato l'art. 6 della L.R. 07/05/2013, n. 8 recante "Legge Finanziaria per l'anno 2013" con il quale la Regione Piemonte, al fine di poter dare attuazione all'Accordo di programma "Realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona denominata 'Localizzazione L2' nei comuni di Nichelino e Vinovo, adiacente al Parco naturale di Stupinigi", di cui al Repertorio n. 13483 del 16/05/2008, a copertura degli impegni finanziari, ha iscritto sul bilancio previsionale 2013-2015, nell'UPB DB12032, la somma di € 6.400.000,00 suddivisi in €900.000,00 nel 2013, € 2.500.000,00 nel 2014 e € 3.000.000,00 nel 2015.

Preso atto dell'iscrizione complessiva di € 6.400.000,00 prevista dalla legge finanziaria 2013 comprensiva della quota di € 900.000,00 correlata all'intervento Asse Rottalunga 1 considerato di rilevanza regionale e valutato di contribuire con un limite di spesa massimo pari a tale importo di € 900.000,00 alla realizzazione dello stesso. Dato atto che l'importo complessivo dato dalla somma del suddetto contributo regionale e del contributo provinciale pari a € 300.000,00 dovrà risultare non superiore al 49,90% del costo dell'intervento.

Ritenuto di unificare i contributi regionali per l'asse Debouchè e l'asse Rottalunga 1 da corrispondere alla Società Campi di Vinovo S.p.A. per la somma complessiva di € 8.400.000,00 di cui € 7.500.000,00 per l'Asse Debouchè ed € 900.000,00 per l'Asse Rottalunga 1, da attingere dal competente capitolo di spesa n. 278210 del bilancio regionale.

Dato atto che la Regione Piemonte ha di conseguenza assunto con Determinazione Dirigenziale n. 158/DB1203 in data 30/10/2013 gli impegni di spesa di € 900.000,00 sul cap. 278210/2013 (Imp. n. 2483/2013), di € 2.500.000,00 sul cap. 278210/2014 (Imp. n. 61/2014) e di € 2.100.000,00 sul cap. 278210/2015 (Imp. n. 14/2015) per la somma complessiva di € 5.500.000,00 relativi alla realizzazione dell'intervento Asse Debouchè, ed ha altresì assunto con Determinazione Dirigenziale

n. 159/DB1203 in data 30/10/2013 l'impegno di spesa di € 900.000,00 (Imp. n. 15/2015) sul cap. 278210/2015 relativo alla realizzazione dell'intervento Asse Rottalunga 1.

Considerato che trattandosi di intervento di interesse pubblico la Regione Piemonte si impegna a finanziare l'intervento Asse Debouché con un contributo che dovrà risultare pari al massimo al 49,90% del costo dell'intervento con un limite di spesa pari a € 7.500.000,00. La Regione si impegna inoltre a finanziare l'intervento Asse Rottalunga 1 con una quota massima di € 900.000,00 e che tale importo, unitamente alla quota di cofinanziamento provinciale pari a € 300.000,00, dovrà risultare pari al massimo al 49,90% del costo dell'intervento.

Il contributo regionale per l'intervento Asse Debouché verrà corrisposto alla Società Campi di Vinovo S.p.A., soggetto attuatore delle opere, con le modalità previste dallo schema di convenzione allegato al presente provvedimento (Allegato lettera A) ed in particolare suddiviso in quattordici rate, secondo le seguenti annualità:

annualità 2014: fino ad un massimo di € 2.500.000,00;

annualità 2015: fino ad un massimo di € 3.000.000,00;

annualità 2016: fino ad un massimo di € 2.000.000,00.

Il contributo regionale per l'intervento Asse Rottalunga 1 verrà corrisposto alla Società Campi di Vinovo S.p.A., soggetto attuatore delle opere, con le modalità previste dallo schema di convenzione allegato al presente provvedimento (Allegato lettera B), suddiviso in due rate, nell'annualità 2015.

Vista la L.R. 05/02/2014, n. 2 recante "Bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016" che prevede lo stanziamento di € 500.000,00 sul capitolo 278210/2015 di € 500.000,00 e lo stanziamento di € 500.000,00 sul cap. 278210/2016 per lo stanziamento complessivo di € 1.000.000,00.

Viste le DD.G.R. n. 11-7237 del 17/03/2014 e n. 20-7324 del 31/03/2014 di variazione del Bilancio di previsione 2014 e stanziamento della somma complessiva di € 1.000.000,00 sul capitolo 278210/2014 mediante prelievo dai fondi di riserva per la reiscrizione di residui perenti (relativamente all'impegno perente n. 852/2009) ai sensi dell'art. 9 della L.R. 2/2014.

Vista l'assegnazione delle risorse sul capitolo 278210/2014 per l'importo di € 1.000.000,00 effettuata ai sensi della DGR n. 7-7274 del 24/03/2014, a seguito di variazioni compensative con il capitolo n. 297367/2014, "fondo residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, relativamente a spese di investimento (l.r. 7/2001)".

Vista l'assegnazione delle risorse sul capitolo 278210, stabilita con DGR n. 7-7274 del 24/03/2014, rispettivamente di € 500.000,00 sull'annualità 2015 ed € 500.000,00 sull'annualità 2016 del bilancio pluriennale 2014-2016.

Considerato che risultano stanziati sul capitolo 278210 nelle annualità 2014, 2015 e 2016 somme per complessivi € 2.000.000,00 per la copertura integrale del finanziamento regionale previsto.

Considerato che la tempistica per la realizzazione della nuova viabilità prevista nell'AdP (allegato E al presente provvedimento) indica che per l'ultimazione delle opere sono necessari diciotto mesi dalla sottoscrizione dell'integrazione e modifica dell'Accordo.

Valutato che è necessario sottoscrivere l'integrazione e modifica dell'accordo di programma in oggetto entro il mese di aprile 2014 al fine di allineare l'effettiva realizzazione delle opere con la scadenza non prorogabile delle autorizzazioni commerciali alla data 04/11/2015.

Valutato che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza e indifferibilità essendo in corso i lavori del parco commerciale la cui apertura, così come disposto nelle deliberazioni della Conferenza di Servizi prot. 14810/DB1607 del 19/12/2013 di cui in premessa, è subordinata alla realizzazione degli interventi di viabilità di interesse regionale previsti dall'integrazione e modifica dell'Adp in oggetto, e pertanto risulta impossibile differire temporalmente gli interventi.

Valutato altresì che il presente provvedimento è improrogabile in quanto la mancata attuazione degli impegni previsti a carico della Regione Piemonte non consentirebbero alla Società Campi di Vinovo S.p.A. l'apertura del parco commerciale entro il termine di scadenza dalle autorizzazioni commerciali di cui alle sopraccitate deliberazioni di Conferenza di servizi prot. n. 14810/DB1607 del 19/12/2013, stabilito alla data del 04/11/2015 con conseguente possibilità di richiesta di risarcimento danni da parte della Società.

Tutto ciò premesso e considerato;

visto l'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma. L.R. 51/97 art. 17", come modificata con D.G.R. 16 febbraio 2004, n. 60-11776 e con D.G.R. 09 febbraio 2009, n. 25-10762;

vista la circolare n. 34/E del 21.11.2013 dell'Agenzia delle Entrate;

la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di prendere atto degli esiti della Conferenza di servizi tenutasi l'11/02/2014, come da verbale depositato agli atti;

- di specificare che le integrazioni e modifiche dell'AdP Rep. n. 13483 del 16/05/2008 sono indicate nelle premesse del presente atto;

- di approvare lo schema coordinato e consolidato di integrazione e modifica dell'Accordo di Programma Rep. n. 13483 del 16/05/2008 per la realizzazione delle opere di "viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona denominata localizzazione L2 nei Comuni di Nichelino e Vinovo, adiacente al Parco naturale di Stupinigi" allegato al presente provvedimento (Allegato 1) costituendone parte integrante;

- di ritenere parte integrante e sostanziale dell'integrazione e modifica dell'AdP che sostituiscono gli analoghi allegati dell'AdP Rep. n. 13483 del 2008, gli allegati seguenti:

Allegato lettera A: schema di convenzione tra Regione Piemonte e Società Campi di Vinovo S.p.A. per la realizzazione dell'Asse Debouchè;

Allegato lettera B: schema di convenzione tra Regione Piemonte, Provincia di Torino e Società Campi di Vinovo S.p.A. per la realizzazione dell'Asse Rottalunga 1;

*Allegato lettera C*: schema di convenzione tra il comune di Nichelino e la Società Campi di Vinovo S.p.A. per la realizzazione delle opere di urbanizzazione esterne relative all'intervento "Mondojuve";

*Allegato lettera D*: schema di Convenzione tra il Comune di Vinovo e la Soc. Campi di Vinovo S.p.A per la realizzazione delle opere di urbanizzazione esterne relative all'intervento "Mondojuve";

*Allegato lettera E*: tabella cronoprogramma e costo interventi;

*Allegato lettera F*: tavola grafica;

*Allegato lettera L*: schede intervento (Debouchè e Rottalunga 1) complete di cronoprogrammi procedurali e finanziari sistema informativo regionale "Gestionale Finanziamenti";

- di ritenere validi i seguenti Allegati dell'Accordo Rep. n. 13483 del 16/05/2008:

*Allegato lettera G*: (copia conforme del Contratto di vendita di azioni tra la Juventus F.C. S.p.A. e la Campi di Vinovo S.p.A.);

*Allegato lettera H*: (Schema di Convenzione del P.E.C. del Comune di Nichelino);

*Allegato lettera I*: (Schema di Convenzione del P.E.C. del Comune di Vinovo);

- di dare atto che le risorse necessarie per far fronte agli impegni finanziari regionali, pari a complessivi € 8.400.000,00 di cui € 7.500.000,00 per l'intervento Asse Debouchè, ed € 900.000,00 per l'intervento Asse Rottalunga 1, sono impegnate sul capitolo di spesa n. 278210/2013 (Imp. n. 2483/2013 di € 900.000,00), n. 278210/2014 (Imp. n.61/2014 di € 2.500.000,00) e n. 278210/2015 (Imp. n. 14/2015 di € 2.100.000,00 e Imp. n. 15/2015 di € 900.000,00) di cui agli atti dirigenziali di assunzione di impegno citati in premessa per complessivi € 6.400.000,00. La restante quota di € 2.000.000,00 è stanziata sul capitolo 278210/2014 per la somma di € 1.000.000,00 (reiscrizione impegno perente n. 852/2009), sul capitolo 278210/2015 per la somma di € 500.000,00 e sul capitolo 278210/2016 per la somma di € 500.000,00;

- di autorizzare l'Assessore delegato alla stipula dell'integrazione e modifica all'Accordo di programma in oggetto autorizzandolo ad apportare al medesimo, in sede di sottoscrizione, eventuali modifiche tecniche non sostanziali che si rendessero necessarie;

- di autorizzare il dirigente del Settore Viabilità e Sicurezza Stradale alla stipulazione delle convenzioni attuative di cui agli allegati Lettera A e Lettera B autorizzandolo ad apportare alla medesima, in sede di sottoscrizione, eventuali modifiche tecniche non sostanziali che si rendessero necessarie.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**CONVENZIONE ATTUATIVA TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA  
SOCIETA' CAMPI VINOVO S.p.A. PER L'ADEGUAMENTO  
DELL'ASSE DEBOUCHÈ LOCALIZZATO NEI COMUNI DI  
NICHELINO E VINOVO**

**(Accordo di Programma Rep. 13483/2008 e integrazione e modifica Rep.  
.....)**

L'anno 2014, il giorno .... del mese di ....., in Torino presso la sede  
della Regione Piemonte, Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e  
Logistica

**PREMESSO CHE:**

➤ in data 15/04/05 la Regione Piemonte, il Comune di Vinovo, il Comune di  
Nichelino e la Società Campi di Vinovo S.p.A. hanno sottoscritto un  
Protocollo d'Intesa preordinato alla definizione dell'Accordo di Programma  
per l'Adeguamento della Viabilità lungo la S.R. 23 in corrispondenza del  
Progetto di Parco Commerciale localizzato nei Comuni di Nichelino e Vinovo  
adiacente al Parco naturale di Stupinigi;

➤ con D.G.R. n. 17-1806 del 16/12/2005 sono stati confermati i contenuti del  
suddetto Protocollo d'Intesa;

➤ con la medesima D.G.R. è stata individuata la Società Campi di Vinovo  
S.p.A. quale soggetto proponente per la realizzazione dell'intervento lungo  
l'asse di Debouchè, ed è stata incaricata la Direzione Trasporti della Regione  
Piemonte affinché regoli con specifica convenzione attuativa i rapporti con la  
Società stessa. Nella D.G.R. viene ribadita la rilevanza regionale  
dell'intervento relativo all'asse Debouchè;

➤ in data 16/05/2008 Rep. n. 13483 è stato sottoscritto l'Accordo di

Programma (di seguito AdP) tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Nichelino e Comune di Vinovo (con l'adesione della Società Campi di Vinovo S.p.A.) "per la realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona di insediamento commerciale denominata localizzazione L2 nei comuni di Nichelino e Vinovo, adiacente al parco naturale di Stupinigi";

➤ in data ..... Rep. ... è stata sottoscritta tra i medesimi soggetti di cui sopra, l'integrazione e modifica all'Accordo di Programma Rep. 13483/2008 per tener conto delle variazioni richieste dalla Società Campi di Vinovo S.p.A. alle autorizzazioni commerciali ubicate nell'area di che trattasi;

➤ il sopra citato AdP e la successiva integrazione e modifica, disciplinano modalità, oneri e tempi di realizzazione di alcune opere di viabilità tra cui è inclusa la realizzazione dell'intervento "*migliorie su via Debouchè*" riportato al punto 2 della Tabella Allegato lettera E alla modifica dell'AdP di seguito denominato "Asse Debouchè", che sarà a carico della Società Campi di Vinovo S.p.A. ;

**CONSIDERATO CHE:**

- con D.P.G.R. n. 96 del 29/07/2008 è stato adottato l'Accordo di Programma stipulato in data 16/05/2008 Rep. n. 13483;
- con D.P.G.R. n. .... del ..... è stata adottata l'integrazione e modifica all'Accordo di Programma Rep. n. 13483;
- l'AdP e la sua integrazione e modifica prevedono che la realizzazione dell'intervento Asse Debouchè sia disciplinato da apposita convenzione da stipularsi tra Regione Piemonte e Società Campi di Vinovo S.p.A.;

**PER QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:**

la REGIONE PIEMONTE (nel seguito chiamata “Regione”) con sede in Torino, Piazza Castello n. 165, codice fiscale n. 80087670016, per la quale interviene nel presente atto l’arch. ...., nato a ..... il ..... , nella sua qualità di Dirigente del Settore Viabilità e Sicurezza Stradale della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, la Società Campi di Vinovo S.p.A. con sede in Torino, via Vincenzo Vela, 42, codice fiscale n. 00639440015, per la quale interviene nel presente atto....., nato a ..... il ..... , nella sua qualità di .....

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**- ART. 1 - Premesse**

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**- ART. 2 – Finalità ed oggetto**

1. La presente convenzione è finalizzata all’attuazione dell’AdP di cui in premessa, stipulato in data 16/05/2008 Rep. n. 13483, e della sua integrazione e modifica stipulata in data ..... tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Nichelino e Comune di Vinovo (con l’adesione della Società Campi di Vinovo S.p.A.) “per la realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona denominata localizzazione L2 nei comuni di Nichelino e Vinovo, adiacente al parco naturale di Stupinigi”, specificatamente per quanto attiene l’intervento Asse Debouchè, di cui all’art 2 comma 1 punto 2 dell’AdP da realizzarsi

da parte della Società Campi di Vinovo S.p.A..

**- ART. 3 - Risorse finanziarie**

1. Il costo previsto per la realizzazione dell'intervento di adeguamento dell'Asse Debouchè, ammonta complessivamente a € ..... (al netto dell'IVA) come da quadro economico dalla Società Campi di Vinovo S.p.A. allegato alla presente convenzione.
2. Trattandosi di intervento di interesse pubblico, la Regione Piemonte si impegna a finanziare le suddette opere, con un contributo che dovrà risultare pari al massimo al 49,90% del costo dell'intervento con un limite di spesa pari a €7.500.000,00.
3. La Società Campi di Vinovo S.p.A. si impegna a garantire la restante copertura finanziaria per la completa realizzazione dell'opera.
4. Qualora si rendessero necessarie maggiori spese per la realizzazione dell'intervento rispetto all'importo complessivo previsto di €....., tali oneri saranno a totale carico della Società Campi di Vinovo S.p.A..
5. Le maggiori spese per riserve e/o contenziosi, rispetto agli importi contrattualizzati con le imprese esecutrici per l'attuazione dell'intervento della presente Convenzione, saranno a totale carico della Società Campi di Vinovo S.p.A.
6. Come previsto all'art. 6 punto 1.1 lettera d) della integrazione e modifica all'AdP, sono riconosciuti ammissibili gli oneri per le figure professionali, qualora le stesse siano state individuate con procedura ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dal Capo IV titolo I parte II e dal titolo III parte II D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
7. Il contributo regionale verrà corrisposto alla Società Campi di Vinovo

S.p.A., soggetto attuatore delle opere, suddiviso in quattordici rate, secondo le seguenti annualità:

annualità 2014: fino ad un massimo di €2.500.000,00;

annualità 2015: fino ad un massimo di € 3.000.000,00;

annualità 2016: fino ad un massimo di €2.000.000,00.

8. Le prime tredici rate, di importo ciascuna pari a €500.000,00 verranno liquidate a seguito di presentazione alla Regione Piemonte – Direzione Trasporti – Settore Viabilità e Sicurezza stradale, da parte del responsabile unico del procedimento della Società Campi di Vinovo, di relazione sulle attività svolte accompagnata da certificazione asseverata delle spese sostenute per la progettazione e/o attuazione dell'intervento, da cui risulti un ammontare di pagamenti certificati di importo pari ad almeno il doppio della cifra richiesta.

9. L'ultima rata, a saldo del contributo regionale, eventualmente rideterminato tenendo conto del ribasso d'asta, sarà liquidata alla Società Campi di Vinovo a seguito della certificazione asseverata dei pagamenti effettuati di cui al successivo Art. 6 comma 5.

10. La Società Campi di Vinovo, potrà procedere all'emissione della fattura relativa alle singole rate del contributo regionale, successivamente all'avvenuta comunicazione da parte della Regione Piemonte Direzione Trasporti – Settore Viabilità e Sicurezza stradale, dell'esito favorevole della verifica effettuata sulla documentazione a corredo dell'istanza.

11. La liquidazione delle rate avverrà a seguito della verifica da parte degli Uffici regionali del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

12. All'atto della sottoscrizione della presente Convenzione la Società Campi di Vinovo S.p.A. è tenuta a presentare alla competente Direzione della Regione Piemonte la certificazione antimafia della Società; successivamente dovrà produrre la certificazione antimafia del RUP, della direzione lavori, dei collaudatori, dell'impresa realizzatrice e di eventuali sub-appaltatori.

**- ART. 4 - Compiti ed obblighi della Società Campi di Vinovo S.p.a.**

1. La Società Campi di Vinovo S.p.A., destinataria del contributo economico di cui al precedente art. 3, si impegna a procedere per la realizzazione dell'asse Debouchè con l'affidamento delle opere, secondo quanto previsto dal titolo II della parte II del D.Lgs. 163/2006 e dal DPR 207/2010, attraverso una gara ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria mediante procedura aperta secondo le modalità previste dal titolo I della parte II del D.Lgs. 163/2006, come stabilito all'Art. 6 comma 1.5 lettera c) della modifica all'AdP.

2. Le imprese realizzatrici dovranno possedere i requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e i pagamenti in corso d'opera potranno essere disposti previa verifica della regolarità contributiva e previdenziale delle imprese stesse. Nel caso di subappalto troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

3. La Società Campi di Vinovo S.p.A. provvederà:

- alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento che deve svolgere i propri compiti in conformità alla normativa vigente in materia di opere pubbliche e relazionarsi con la competente Direzione della Regione Piemonte;

- alla progettazione ai vari livelli di definizione, alla validazione del progetto esecutivo, alla fase autorizzativa, alla realizzazione ed al collaudo delle opere. I relativi costi possono rientrare tra le spese di cui al contributo regionale, a condizione che i professionisti incaricati vengano individuati con le modalità previste dal Capo IV titolo I parte II e dal titolo III parte II del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 7 comma 2 per quanto riguarda i due membri della Commissione di Collaudo in corso d'opera individuati dagli Enti pubblici.

- a informare la Regione Piemonte – Direzione Trasporti – Settore Viabilità e Sicurezza stradale delle procedure seguite per la scelta delle imprese e dei professionisti e del relativo esito;

- a presentare alla Regione Piemonte – Direzione Trasporti – Settore Viabilità e Sicurezza stradale, una relazione periodica, a cadenza semestrale, sull'avanzamento delle attività nonché la relazione con allegata la certificazione asseverata spese e pagamenti sostenuti di cui al precedente art. 3;

- a trasmettere alla Regione Piemonte – Direzione Trasporti – Settore Viabilità e Sicurezza stradale, copia del progetto posto a base di gara comprensivo di cronoprogramma dei lavori;

- ad eseguire il collaudo strutturale e tecnico-amministrativo dei lavori entro i termini di legge ed a trasmettere alla Regione Piemonte – Direzione Trasporti – Settore Viabilità e Sicurezza stradale, entro 3 mesi dall'esecuzione dello stesso, il verbale di collaudo definitivo;

- a fornire ogni notizia e/o documentazione amministrativa, finanziaria o

tecnica riguardante i lavori, dietro semplice richiesta della Regione Piemonte;

- ad aggiornare le schede degli interventi avvalendosi del sistema informativo regionale "Gestionale Finanziamenti" - allegate alla modifica di Accordo di Programma con la **lettera L** – con riferimento all'avanzamento delle attività previste per la realizzazione delle opere.

4. A garanzia della completa e puntuale realizzazione delle opere, la Società Campi di Vinovo rilascia, contestualmente alla firma della presente convenzione, polizza fidejussoria emessa da primario istituto di credito e/o compagnia assicurativa (non sono accettate quelle emesse da intermediari) pari al 2% dell'importo totale del progetto esecutivo delle opere finanziate pari a €.....

5. Prima dell'inizio dei lavori, la Società Campi di Vinovo rilascia, polizza fidejussoria emessa da primario istituto di credito e/o compagnia assicurativa (non sono accettate quelle emesse da intermediari) per un importo corrispondente alla quota di sua competenza, pari a € .....; contestualmente viene svincolata la polizza del 2% già rilasciata. La fideiussione così prestata viene progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento della spesa sostenuta per l'esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a presentazione della certificazione asseverata delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento di cui al successivo art. 6 comma 6.

6. 6. Per la liquidazione di ogni singola rata di contributo corrisposto dalla

Regione Piemonte, la Società rilascia altresì, polizza fidejussoria emessa da primaria banca e/o compagnia assicurativa (non sono accettate quelle emesse da intermediari) per un importo corrispondente alla rata di contributo liquidata. Le fidejussioni così prestate sono svincolate, nel limite del 50% dell'importo complessivamente garantito alla ultimazione delle opere e per il residuo 50% a presentazione della certificazione asseverata delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento di cui al successivo art. 6 comma 6.

7. Le polizze fidejussorie devono contenere la clausola secondo la quale la banca e/o compagnia assicurativa si impegna a versare l'importo garantito entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della Direzione competente della Regione Piemonte, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1994 del Codice Civile.

**- ART. 5 - Approvazione del progetto - Validazione**

1. Il procedimento di approvazione del progetto sarà svolto in conformità alla disciplina dettata dall'art. 8 dell'Accordo di Programma e s.m.i.
2. La validazione del progetto esecutivo dovrà essere svolta secondo quanto previsto dall'art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 55 del D.P.R. 207/2010.

**- ART. 6 - Varianti - Ribassi d'asta, relazione finale e recupero delle economie**

1. Eventuali perizie suppletive e/o di variante che comportino un incremento dell'importo contrattualizzato con il contraente non sono riconosciute ammissibili al finanziamento regionale; i relativi costi non possono concorrere alla definizione dell'importo totale dell'intervento sul quale

viene calcolato il contributo regionale del 49.9% di cui all'art. 3 comma 2.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma sono ritenute ammissibili le varianti derivanti da necessità di adeguamento del progetto a sopravvenute modifiche legislative ed eventuali altre perizie suppletive e/o di variante rientranti nelle fattispecie previste dalla vigente normativa sui lavori pubblici, e previo parere del Settore Viabilità e Sicurezza Stradale della Regione sentito il competente servizio della Provincia di Torino.

3. I costi delle varianti che sono state ritenute ammissibili dal Settore Viabilità e Sicurezza Stradale della Regione possono concorrere alla definizione dell'importo totale dell'intervento sul quale viene calcolato il contributo regionale del 49.9% di cui all'art. 3 comma 2.

4. Gli oneri delle eventuali perizie suppletive e/o di variante che non ottengono il parere positivo, ai sensi del precedente comma 2, restano a totale carico della Società Campi di Vinovo.

5. Previa autorizzazione del Settore Viabilità e Sicurezza Stradale della Regione, è ammesso l'utilizzo dei ribassi d'asta che potranno essere riallocati all'interno del quadro economico dell'opera.

6. Al termine dei lavori il Responsabile Unico del Procedimento, dovrà trasmettere al responsabile della Regione Piemonte – Direzione Trasporti – Settore Viabilità e Sicurezza stradale, accompagnata da una Relazione, la certificazione asseverata, redatta in forma analitica, dei pagamenti (Lavori e Somme a Disposizione) effettuati per la realizzazione delle opere.

7. Eventuali economie, che saranno accertate al termine dei lavori, sono da

ripartire in quota parte tra Regione Piemonte e Società Campi di Vinovo,  
secondo quanto specificato all'art. 3 comma 2.

8. La contabilità dei lavori e delle spese dovrà essere redatta in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche di cui al titolo VIII-IX e X del D.P.R. 207/2010.

**- ART. 7 – Collaudi**

1. La Società Campi di Vinovo nomina la commissione di collaudo in corso d'opera costituita da tre membri, di cui il Presidente designato dalla Regione Piemonte – Direzione Trasporti, un membro designato dalla Provincia di Torino e l'ultimo componente designato dalla stessa Società Campi di Vinovo, con oneri previsti tra le somme a disposizione nel quadro economico dell'intervento. Il collaudo strutturale verrà eseguito da un componente della commissione di collaudo.

**- ART. 8 - Durata della Convenzione**

1. La scadenza della presente convenzione è stabilita al 31 dicembre 2017.
2. Eventuali modifiche e integrazioni alla presente Convenzione saranno definite e formalizzate di comune accordo fra le parti adottando, se del caso, analogo provvedimento.

**- ART. 9 - Registrazione**

1. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso: le spese di registrazione del presente contratto sono a carico della Parte che avrà presentato richiesta di registrazione.

**- ART. 10 - Controversie**

1. Ogni controversia derivante dall'esecuzione della presente Convenzione che non venga definita bonariamente sarà devoluta al competente Foro di

Torino.

**- ART. 11 – Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento a quanto stabilito dall'AdP e s.m.i. ed alla normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli interventi in materia.

\*\*\*\*\*

Il presente Atto consta di n. 11 articoli ed è redatto in duplice originale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la REGIONE PIEMONTE

\_\_\_\_\_

Per la SOCIETA' CAMPI DI VINOVO S.p.A.

\_\_\_\_\_

**CONVENZIONE ATTUATIVA TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA  
SOCIETA' CAMPI VINOVO S.p.A. PER LA REALIZZAZIONE  
DELL'ASSE ROTTALUNGA 1 NEL COMUNE DI VINOVO  
(Accordo di Programma Rep. 13483/2008 e integrazione e modifica Rep.  
.....)**

L'anno 2014, il giorno .... del mese di ....., in Torino presso la sede della Regione Piemonte, Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica

**PREMESSO CHE:**

➤ in data 15/04/05 la Regione Piemonte, il Comune di Vinovo, il Comune di Nichelino e la Società Campi di Vinovo S.p.A. hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa preordinato alla definizione dell'Accordo di Programma per l'Adeguamento della Viabilità lungo la S.R. 23 in corrispondenza del Progetto di Parco Commerciale localizzato nei Comuni di Nichelino e Vinovo adiacente al Parco naturale di Stupinigi;

➤ con D.G.R. n. 17-1806 del 16/12/2005 sono stati confermati i contenuti del suddetto Protocollo d'Intesa;

➤ in data 16/05/2008 Rep. n. 13483 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma (di seguito AdP) tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Nichelino e Comune di Vinovo (con l'adesione della Società Campi di Vinovo S.p.A.) "per la realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona di insediamento commerciale denominata localizzazione L2 nei comuni di Nichelino e Vinovo, adiacente al parco naturale di Stupinigi";

➤ in data ..... Rep. ... è stata sottoscritta tra i medesimi soggetti di cui sopra,

l'integrazione e modifica all'Accordo di Programma Rep. 13483/2008 per tener conto delle variazioni richieste dalla Società Campi di Vinovo S.p.A.

alle autorizzazioni commerciali ubicate nell'area di che trattasi;

➤ il sopra citato AdP e la successiva integrazione e modifica, disciplinano modalità, oneri e tempi di realizzazione di alcune opere di viabilità tra cui è inclusa la realizzazione dell'intervento "Asse Rottalunga 1" riportato al punto 3 della Tabella Allegato lettera E alla integrazione e modifica dell'AdP a carico della Società Campi di Vinovo S.p.A ;

**CONSIDERATO CHE:**

➤ con D.P.G.R. n. 96 del 29/07/2008 è stato adottato l'Accordo di Programma stipulato in data 16/05/2008 Rep. n. 13483;

➤ con D.P.G.R. n. .... del ..... è stata adottata l'integrazione e modifica all'Accordo di Programma Rep. n. 13483;

➤ l'AdP e la sua integrazione e modifica prevedono che la realizzazione dell'intervento Asse Rottalunga 1 sia disciplinato da apposita convenzione da stipularsi tra Regione Piemonte, Provincia di Torino e Società Campi di Vinovo S.p.A.;

**PER QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:**

la REGIONE PIEMONTE (nel seguito chiamata "Regione") con sede in Torino, Piazza Castello n. 165, codice fiscale n. 80087670016, per la quale interviene nel presente atto l'arch. ...., nato a ..... il ..... , nella sua qualità di Dirigente del Settore Viabilità e Sicurezza Stradale della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica;

La PROVINCIA DI TORINO, (nel seguito chiamata "Provincia") con sede in

Torino, ....., cod. fisc. ...., per la quale interviene nel presente ....., nato a ..... il ..... nella sua qualità di Dirigente del Servizio.....;

la SOCIETÀ CAMPI DI VINOVO S.p.A. con sede in Torino, via Vincenzo Vela, 42, codice fiscale n. 00639440015, per la quale interviene nel presente atto....., nato a ..... il ..... , nella sua qualità di .....

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**- ART. 1 - Premesse**

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**- ART. 2 – Finalità ed oggetto**

1. La presente convenzione è finalizzata all’attuazione dell’AdP di cui in premessa, stipulato in data 16/05/2008 Rep. n. 13483, e della sua integrazione e modifica stipulata in data ..... tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Nichelino e Comune di Vinovo (con l’adesione della Società Campi di Vinovo S.p.A.) “per la realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona denominata localizzazione L2 nei comuni di Nichelino e Vinovo, adiacente al parco naturale di Stupinigi”, specificatamente per quanto attiene l’intervento Asse Rottalunga 1, di cui all’art 2 comma 1 punto 6 dell’AdP da realizzarsi da parte della Società Campi di Vinovo S.p.A..
2. L’intervento consiste nella realizzazione del collegamento tra la ex S.S. 23 e la S.P. 140 con due rotatorie ed il sovrappasso della ferrovia Torino-

Pinerolo, come da progetto esecutivo redatto da RFI nel 2010 depositato in data..... con prot. ....

**- ART. 3 - Risorse finanziarie**

1. Il costo previsto per la realizzazione dell'intervento di adeguamento dell'Asse Rotalunga 1, ammonta complessivamente a €4.450.000,00 (al netto dell'IVA) come da quadro economico allegato al progetto esecutivo redatto da RFI nel giugno 2010.
2. Trattandosi di intervento di interesse pubblico, sono previsti contributi da parte della Regione Piemonte per € 900.000,00 e da parte della la Provincia di Torino per €300.000,00. La somma dei contributi pubblici dovrà risultare inferiore al 49.9% del costo totale dell'opera.
3. come previsto all'art. 6 punto 1.1 lettera d) della integrazione e modifica all'AdP sono riconosciuti ammissibili gli oneri per le figure professionali, qualora le stesse siano state individuate con procedura ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dal Capo IV titolo I parte II e dal titolo III parte II D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
4. La Società Campi di Vinovo S.p.A. si impegna a garantire la restante copertura finanziaria dell'opera, pari a €3.250.000,00.
5. Qualora si rendessero necessarie maggiori spese per la realizzazione dell'intervento rispetto all'importo complessivo previsto di € 4.450.000,00, tali oneri saranno a totale carico della Società Campi di Vinovo S.p.A..
6. Le maggiori spese per riserve e/o contenziosi, rispetto agli importi contrattualizzati con le imprese esecutrici per l'attuazione dell'intervento della presente Convenzione, saranno a totale carico della Società Campi di

Vinovo S.p.A.

7. Il contributo regionale verrà corrisposto alla Società Campi di Vinovo S.p.A., soggetto attuatore delle opere, suddiviso in due rate di importo pari a €450.000,00.

8. La prima rata verrà liquidata a seguito di presentazione alla Regione Piemonte – Direzione Trasporti– Settore Viabilità e Sicurezza Stradale, da parte del responsabile unico del procedimento della Società Campi di Vinovo, di relazione sulle attività svolte accompagnata da certificazione asseverata delle spese sostenute per la progettazione e/o attuazione dell'intervento, da cui risulti un ammontare di pagamenti certificati di importo pari ad almeno €900.000,00.

9. La seconda rata, eventualmente rideterminata tenendo conto del ribasso d'asta, sarà liquidata alla Società Campi di Vinovo a seguito della certificazione asseverata dei pagamenti effettuati di cui al successivo Art. 6 comma 5.

10. la Società Campi di Vinovo, potrà procedere all'emissione della fattura relativa alle singole rate del contributo regionale, successivamente all'avvenuta comunicazione da parte della Regione Piemonte Direzione Trasporti – Settore Viabilità e Sicurezza Stradale, dell'esito favorevole della verifica effettuata sulla documentazione a corredo dell'istanza.

11. La liquidazione delle rate avverrà a seguito della verifica da parte degli Uffici regionali del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

12. Il contributo provinciale verrà versato alla Regione Piemonte che provvederà al trasferimento della somma alla Società Campi di Vinovo

S.p.A., successivamente al suo effettivo incasso, in un'unica rata al raggiungimento di pagamenti certificati di importo pari ad almeno il doppio del totale del contributo pubblico maturato. Per le modalità di pagamento restano validi i precedenti commi 10 e 11.

13. All'atto della sottoscrizione della presente Convenzione la Società Campi di Vinovo S.p.A. è tenuta a presentare alla competente Direzione della Regione Piemonte la certificazione antimafia della Società; successivamente dovrà produrre la certificazione antimafia del RUP, della direzione lavori, dei collaudatori, dell'impresa realizzatrice e di eventuali sub-appaltatori.

**- ART. 4 - Compiti ed obblighi della Società Campi di Vinovo S.p.a.**

1. La Società Campi di Vinovo S.p.A., destinataria del contributo economico di cui al precedente art. 3, si impegna a procedere per la realizzazione dell'asse Rottalunga 1 con l'affidamento delle opere, secondo quanto previsto dal titolo II della parte II del D.Lgs. 163/2006 e dal DPR 207/2010, attraverso una gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta secondo le modalità previste dal titolo I della parte II del D.Lgs. 163/2006, come stabilito all'Art. 6 comma 1.5 lettera c) della integrazione e modifica all'AdP.

2. Le imprese realizzatrici dovranno possedere i requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e i pagamenti in corso d'opera potranno essere disposti previa verifica della regolarità contributiva e previdenziale delle imprese stesse. Nel caso di subappalto troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

3. La Società Campi di Vinovo S.p.A. provvederà:

- alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento che deve svolgere i propri compiti in conformità alla normativa vigente in materia di opere pubbliche e relazionarsi con la Regione Piemonte e la provincia di Torino;
- alla verifica della progettazione, alla validazione del progetto esecutivo, alla fase autorizzativa, alla realizzazione ed al collaudo delle opere. I relativi costi possono rientrare tra le spese di cui al contributo regionale, a condizione che i professionisti incaricati vengano individuati con le modalità previste dal Capo IV titolo I parte II e dal titolo III parte II del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ;
- a informare la Regione Piemonte – Direzione Trasporti, Settore Viabilità e Sicurezza Stradale, delle procedure seguite per la scelta delle imprese e dei professionisti e del relativo esito;
- a presentare alla Regione Piemonte – Direzione Trasporti Settore Viabilità e Sicurezza Stradale ed alla Provincia di Torino Servizio Pianificazione Viabilità, una relazione periodica, a cadenza semestrale, sull'avanzamento delle attività nonché la relazione con allegata la certificazione asseverata delle spese sostenute di cui al precedente art. 3;
- a trasmettere alla Regione Piemonte – Direzione Trasporti – Settore Viabilità e Sicurezza Stradale ed alla Provincia di Torino Servizio Pianificazione Viabilità, copia del progetto posto a base di gara comprensivo di cronoprogramma dei lavori;
- ad eseguire il collaudo strutturale e tecnico-amministrativo dei lavori entro i termini di legge ed a trasmettere alla Regione Piemonte – Direzione Trasporti – Settore Viabilità e Sicurezza Stradale ed alla

Provincia di Torino Servizio Pianificazione Viabilità, entro 3 mesi dall'esecuzione dello stesso, il verbale di collaudo definitivo;

- a fornire ogni notizia e/o documentazione amministrativa, finanziaria o tecnica riguardante i lavori, dietro semplice richiesta della Regione Piemonte Direzione Trasporti – Settore Viabilità e Sicurezza Stradale o della Provincia di Torino;

- ad aggiornare le schede degli interventi avvalendosi del sistema informativo regionale “Gestionale Finanziamenti” - allegate alla integrazione e modifica di Accordo di Programma con la **lettera L** – con riferimento all'avanzamento delle attività previste per la realizzazione delle opere.

4. A garanzia della completa e puntuale realizzazione delle opere, la Società Campi di Vinovo rilascia, contestualmente alla firma della presente convenzione, polizza fidejussoria emessa da primario istituto di credito e/o compagnia assicurativa (non sono accettate quelle emesse da intermediari) pari al 2% dell'importo totale del progetto esecutivo delle opere finanziate pari a €4.450.000,00.

5. Prima dell'inizio dei lavori, la Società Campi di Vinovo rilascia, polizza fidejussoria emessa da primario istituto di credito e/o compagnia assicurativa (non sono accettate quelle emesse da intermediari) per un importo corrispondente alla quota di sua competenza, pari a €.....; contestualmente viene svincolata la polizza del 2% già rilasciata. La fideiussione così prestata viene progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento della spesa sostenuta per l'esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare

residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a presentazione della certificazione asseverata delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento di cui al successivo art. 6 comma 6.

6. Per la liquidazione di ogni singola rata di contributo corrisposto dalla Regione Piemonte, la Società rilascia altresì, polizza fidejussoria emessa da primaria banca e/o compagnia assicurativa (non sono accettate quelle emesse da intermediari) per un importo corrispondente alla rata di contributo liquidata. Le fideiussioni così prestate sono svincolate, nel limite del 50% dell'importo complessivamente garantito alla ultimazione delle opere e per il residuo 50% a presentazione della certificazione asseverata delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento di cui al successivo art. 6 comma 6.

7. Le polizze fidejussorie devono contenere la clausola secondo la quale la banca e/o compagnia assicurativa si impegna a versare l'importo garantito entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della Direzione competente della Regione Piemonte, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1994 del Codice Civile.

#### **- ART. 5 - Approvazione del progetto - Validazione**

1. Il procedimento di approvazione del progetto sarà svolto in conformità alla disciplina dettata dall'art. 8 dell'Accordo di Programma e s.m.i..

2. La validazione del progetto esecutivo dovrà essere svolta secondo quanto previsto dall'art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 55 del D.P.R. 207/2010.

#### **- ART. 6 - Varianti - Ribassi d'asta, relazione finale e recupero delle**

**economie**

- |   |
|---|
| 1. Eventuali perizie suppletive e/o di variante che comportino un incremento dell'importo contrattualizzato con il contraente non sono riconosciute ammissibili al finanziamento regionale; i relativi costi non possono concorrere alla definizione dell'importo totale dell'intervento sul quale viene calcolato il contributo regionale del 49.9% di cui all'art. 3 comma 2.   |
| 2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma sono ritenute ammissibili le varianti derivanti da necessità di adeguamento del progetto a sopravvenute modifiche legislative ed eventuali altre perizie suppletive e/o di variante rientranti nelle fattispecie previste dalla vigente normativa sui lavori pubblici, e previo parere del Settore Viabilità e Sicurezza Stradale della Regione sentito il competente servizio della Provincia di Torino. |
| 3. I costi delle varianti che sono state ritenute ammissibili dal Settore Viabilità e Sicurezza Stradale della Regione possono concorrere alla definizione dell'importo totale dell'intervento sul quale viene calcolato il contributo regionale del 49.9% di cui all'art. 3 comma 2.   |
| 4. Gli oneri delle eventuali perizie suppletive e/o di variante che non ottengono il parere positivo, ai sensi del precedente comma 2, restano a totale carico della Società Campi di Vinovo.   |
| 5. Previa autorizzazione del Settore Viabilità e Sicurezza Stradale della Regione, è ammesso l'utilizzo dei ribassi d'asta che potranno essere riallocati all'interno del quadro economico dell'opera.  |
| 6. Al termine dei lavori il Responsabile Unico del Procedimento, dovrà trasmettere al responsabile della Regione Piemonte – Direzione Trasporti – Settore Viabilità e Sicurezza stradale, accompagnata da una Relazione,  |

la certificazione asseverata, redatta in forma analitica, dei pagamenti (Lavori e Somme a Disposizione) effettuati per la realizzazione delle opere.

7. Eventuali economie, che saranno accertate al termine dei lavori, sono da ripartire proporzionalmente alle quote di finanziamento, tra Regione Piemonte, Provincia di Torino e Società Campi di Vinovo, secondo quanto specificato all'art. 3 comma 2.

8. La contabilità dei lavori e delle spese dovrà essere redatta in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche di cui al titolo VIII-IX e X del D.P.R. 207/2010.

#### **- ART. 7 – Collaudi**

1. La Società Campi di Vinovo nomina la commissione di collaudo costituita da tre membri, di cui il Presidente designato dalla competente Direzione della Regione Piemonte, un membro designato dalla Provincia di Torino e l'altro membro dalla stessa Società Campi di Vinovo, con oneri previsti tra le somme a disposizione nel quadro economico dell'intervento. Il collaudo strutturale verrà eseguito da un membro facente parte della commissione di collaudo.

#### **- ART. 8 - Durata della Convenzione**

1. La scadenza della presente convenzione è stabilita al 31 dicembre 2018.  
2. Eventuali modifiche e integrazioni alla presente Convenzione saranno definite e formalizzate di comune accordo fra le parti, adottando, se del caso, analogo provvedimento.

#### **- ART. 9 - Registrazione**

1. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso: le spese di

registrazione del presente contratto sono a carico della Parte che avrà presentato richiesta di registrazione.

**- ART. 10 - Controversie**

1. Ogni controversia derivante dall'esecuzione della presente Convenzione che non venga definita bonariamente sarà devoluta al competente Foro di Torino.

**- ART. 11 – Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento a quanto stabilito dall'AdP e s.m.i. ed alla normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli interventi in materia.

\*\*\*\*\*

Il presente Atto consta di n. 11 articoli ed è redatto in duplice originale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la REGIONE PIEMONTE

\_\_\_\_\_

Per la PROVINCIA DI TORINO

\_\_\_\_\_

Per la SOCIETA' CAMPI DI VINOVO S.p.A.

\_\_\_\_\_

***SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NICHELINO E LA SOC.  
CAMPI DI VINOVO SPA PER LA REALIZZAZIONE DI "MONDO-JUVE"***

Tra

- il **Comune di Nichelino**, in persona del Dirigente ing. Pierdomenico Sibilla (omissis) domiciliato, per la carica, in Nichelino (TO) piazza Di Vittorio n. 1 P.I. Comune di Nichelino 01131720011;

- la Società **Campi di Vinovo S.p.A.**, in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore Ing. Alessandro Gilardi (omissis), P.I. 02079740409 della Soc. Campi di Vinovo come risulta dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 04/07/2013 che si allega in copia conforme all'originale.

***PREMESSO***

- che la Società Campi di Vinovo S.p.A. (codice fiscale 006339440015) con sede in Via Vincenzo Vela, 42- 10128 Torino è proprietaria dell'area sita in Nichelino, Via Debouché, Strada dello Scarrone, distinta in Catasto Terreni al Foglio 15 particelle n. 620-625-626-627-628-632-635-636-666-667 della superficie complessiva di mq. 82.322 catastali, nonché dell'adiacente area sita in Vinovo, Via Debouché, S. P. 143, distinta in Catasto Terreni al Foglio 1 particella n. 1543 della superficie complessiva di mq. 193.700 catastali;
- che in data 3.5.2001, i Comuni di Nichelino e Vinovo hanno sottoscritto con la Società Juventus F. C. S.p.A., in qualità di promotore, un Protocollo d'Intesa che disciplina i rapporti e le finalità inerenti alla realizzazione delle strutture commerciali compatibili nella localizzazione L3 e delle relative opere pubbliche ed infrastrutturali, con particolare definizione delle opere infrastrutturali di viabilità connesse alla stessa localizzazione commerciale;
- che con Variante strutturale al PRGC, approvata con DGR n. 2 - 10057 del 22.7.2003, detta area è stata individuata come localizzazione commerciale L.2 ed è stata prevista la completa riorganizzazione della struttura della rete viaria ad essa connessa;
- che in data 2.5.2003 la Società Juventus Football Club S.p.A. ha presentato istanze di autorizzazione amministrativa per la realizzazione di sei grandi strutture commerciali, nell'ambito della localizzazione commerciale L 2 sopra individuata;
- che in data 23.9.2003 la Conferenza di Servizi ex art. 9 del D.Lgs. 114/98 ha approvato il rilascio delle autorizzazioni commerciali relative a ciascuna delle sei grandi strutture di vendita, condizionandone l'apertura alla realizzazione della struttura viaria connessa, da porsi il più possibile a carico dell'operatore ed in particolare:
  1. asse complanare di Km. 1,7, adiacente la tangenziale di Torino, con raccordi alla via Debouché e due rotatorie;

2. migliorie su via Debouchè che diventa un asse a tre corsie per senso di marcia con relativi raccordi e due rotatorie (la Debouchè 1 a due corsie con sottopasso e la Debouchè 2 a tre corsie);
  3. posizionamento della rotatoria Debouchè 2 da raccordare con il progetto ANAS di variante alla SS 23;
  4. asse Rottalunga di Km 2, suddiviso in due tratti: tratto 1 di collegamento tra la ex S.S. 23 e la S.P. 140 con due rotatorie e tratto 2 di collegamento tra la S.P.140 e la SP 143 con due rotatorie;
  5. asse Scarrone, di adeguamento e ampliamento del tracciato dell'attuale strada, di km 1 circa, in parte ad una ed in parte a due corsie per senso di marcia, con due rotatorie ed un sovrappasso della ferrovia;
  6. asse perimetrale est di m. 780, di collegamento tra l'asse Scarrone e l'asse Garino;
  7. asse Garino di m. 560 con sottopasso della ferrovia e due rotatorie;
  8. asse centrale di m. 670, a due corsie per senso di marcia, con una rotatoria;
  9. sottopasso della ferrovia lungo la SP 143 e rotatoria villaggio Dega;
  10. completamento dello svincolo "Debouchè" della tangenziale di Torino;
  11. interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tratto di SP 140 all'incrocio con l'asse Scarrone, e nel tratto compreso tra l'incrocio con la SP 143 e l'asse Garino;
  12. collegamento ciclopedonale con il parco di Stupinigi;
- che la Società Campi di Vinovo S.p.A. è subentrata come proprietaria dell'area alla Società Juventus F.C. S.p.A.;
  - che in data 12.09.05 con D.G.R n. 14-797 veniva espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale e contestuale valutazione d'incidenza relativo al parco commerciale e viabilità connessa all'intervento, definendone altresì le opportune condizioni e prescrizioni;
  - che in data 15 aprile 2005 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra Regione Piemonte, Comune di Vinovo, Comune di Nichelino e Società Campi di Vinovo S.p.A., con il quale le parti si sono assunte l'impegno, attraverso il procedimento dell'Accordo di Programma, di disciplinare le modalità di attuazione e di finanziamento, nonché i tempi di realizzazione delle opere infrastrutturali di viabilità individuate dalla Conferenza di Servizi del 23.9.2003 e sopra elencate (Nichelino – DGC n. 95 del 12.04.2005);
  - che in data 24.1.2006, ha preso avvio il procedimento per la definizione dell'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e i Comuni di Nichelino e Vinovo;

- che l'opera descritta al n. 3 - posizionamento della rotatoria Debouchè 2 da raccordare con il progetto ANAS di variante alla SS 23 - è già stata realizzata dalla Provincia di Torino;
- che il 1° tratto dell'opera descritta al n. 4 - asse Rottalunga di Km 2 sarà oggetto dell'Accordo di Programma, fermo restando che nessun onere graverà sul bilancio comunale di Nichelino;
- che la rotatoria del Villaggio Dega, descritta al n. 9 è già stata realizzata dal Comune di Vinovo;
- che le rimanenti opere sono interamente poste a carico della Società Campi di Vinovo S.p.A.;
- che gli adempimenti, i tempi e le modalità di attuazione delle opere di competenza esclusiva della Società medesima sono disciplinati dalla presente convenzione;
- che il Protocollo d'Intesa stipulato in data 3 maggio 2001 tra i Comuni di Vinovo e Nichelino e la Società Juventus F.C. ha stabilito un contributo complessivo minimo a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in relazione agli interventi previsti dai PEC, aggiuntivo rispetto a quello dovuto ai sensi di legge, prevedendo che a scapito dello stesso siano realizzati gli interventi di viabilità pubblica connessa;
- che complessivamente gli oneri di urbanizzazione dovuti ammontano a € 13.186.528,98 (di cui tabellari: Comune di Nichelino € 4.804.637,00; Comune di Vinovo € 2.430.366,98; protocollari: € 5.951.525,00);
- che in data 24.1.2006, la Società Campi di Vinovo S.p.A. ha depositato presso il Comune di Nichelino istanza per l'approvazione del Piano Esecutivo Convenzionato avente ad oggetto la realizzazione del Parco Commerciale nell'ambito della localizzazione commerciale predetta;
- che tale strumento è stato approvato dal Comune di Nichelino con deliberazione C.C. n. 49 del 14.07.2006;
- che la convenzione allegata al PEC e sottoscritta il 13.11.2007 prevede che il proponente, a scapito di quanto dovuto ai sensi di legge a titolo di oneri di urbanizzazione, realizzerà le opere di viabilità pubblica connessa, con le modalità previste dall'Accordo di Programma e nel rispetto degli impegni definiti nella presente convenzione;
- che l'art. 9 della convenzione del Pec su Nichelino prevede la corresponsione quali oneri di urbanizzazione di un importo di € 2.959.637,00 (4.804.637,00 - 1.845.000,00);
- che con deliberazione G. C. n. 77 del 17/04/2007, sono state approvate le linee guida per la stesura della convenzione tra il Comune di Nichelino e la Soc. Campi di Vinovo Spa da inserire nell'accordo di programma per la realizzazione delle opere di urbanizzazione esterne relative all'intervento "mondojuve".

- Che in data 16/05/2008 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma (di seguito AdP) tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Nichelino, il Comune di Vinovo con l'adesione della società Campi di Vinovo S.p.A. " per la realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona denominata localizzazione L2 nei comuni di Nichelino e Vinovo, adiacente al parco naturale di Stupinigi";
- Che le opere di viabilità previste nel citato AdP derivano dalle prescrizioni contenute sull'autorizzazione commerciale relativa a sei grandi strutture di vendita (di cui alle deliberazioni della Conferenza di Servizi n. 13100/17.1, 13101/17.1, 13103/17.1, 13104/17.1, 13099/17.1, 13097/17.1 del 5.11.2003); in particolare la loro funzionalità deve essere garantita prima dell'apertura del primo insediamento produttivo. Il cronoprogramma delle opere, allegato lettera E all'AdP, prevede quale data di avvio di tutta la viabilità il primo semestre dell'anno 2010;
- Che in data 15/09/2008, con delibera di CC n. 55 è stata approvata la 1<sup>a</sup> variante al Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) per la realizzazione di un Parco Commerciale nella zona L2, ai sensi dell'art. 43 L.R. 56/77;
- Che in seguito a nuove dinamiche commerciali e di mercato è stata predisposta la 2<sup>a</sup> variante al PEC, per la realizzazione di un Parco Commerciale nella zona L2;
- Che in data 19/10/2011 è stata stipulata la convenzione per l'attuazione della variante 2 al PEC approvato con deliberazione CC n. 49 del 14/07/2006, nella quale si stabiliva, tra l'altro, l'importo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti al Comune di Nichelino in Euro 4.795.532,86;
- che l'art. 9 della predetta convenzione per l'attuazione della variante 2 al PEC prevede la corresponsione quali oneri di urbanizzazione di un importo di € 2.950.532,86 (4.795.532,86 - 1.000.000,00 - 845.000,00) come risulta dal quadro riepilogativo riportato all'art. 2 della presente convenzione;
- Che con Deliberazioni di Conferenza di Servizi prot. 0014224/DB1607, prot. 0014226/DB1607 e prot. 0014228/DB1607 del 16/11/2011 sono state autorizzate modifiche in riduzione alle superfici di vendita dell'insediamento commerciale con contestuale variazione delle prescrizioni infrastrutturali comprendenti la rinuncia ad alcuni tratti di viabilità e la suddivisione degli interventi rimanenti in due scenari: il primo all'attivazione dei comparti A e B nel Comune di Nichelino ed il secondo all'attivazione di comparti C-D-E-F nel Comune di Vinovo;
- Che con D.D. n. 295/DB1607 del 12/07/2012 è stata concessa alla Società Campi di Vinovo S.p.A. autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei permessi di costruire, per la realizzazione in Nichelino, in strada dello Scarrone e strada del Debouchè,

Localizzazione L2, di n. 2 fabbricati a destinazione d'uso commerciale denominati "Edificio A" ed "Edificio B";

- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 29-4232 del 30/07/2012 è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale contestualmente al giudizio positivo di valutazione di incidenza, comprensivo delle eventuali autorizzazioni ambientali, per gli insediamenti commerciali e viabilistici e opere connesse al progetto complessivamente definito "parco commerciale Mondojuve".
- Che l'efficacia della suddetta deliberazione regionale viene condizionata all'osservanza di alcune prescrizioni tra cui la viabilità obbligatoria e funzionalmente connessa all'attivazione dei 6 centri commerciali che dovrà essere realizzata, collaudata e/o consegnata anticipatamente in attesa del collaudo nel rispetto del crono programma aggiornato, suddivisa in due scenari così specificati:
  - **Scenario 1:** attivazione comparti A e B in Comune di Nichelino, in esso è prevista la realizzazione della seguente viabilità:
    - Asse Scarrone;
    - Asse Debouchè a tre corsie e sottopasso a due corsie con l'obbligo di predisposizione per consentire la successiva realizzazione di quattro corsie (due per senso di marcia); il termine "predisposizione" si deve intendere come "opere previsionali che permettano la realizzazione delle quattro corsie senza influenze sulla soprastante rotatoria e sulle corsie già costruite";
    - due rotatorie sull'asse Debouchè con corsia di sfioro (raccordo S.P. 143 – via Debouchè) nella rotatoria Debouchè 2;
    - asse perimetrale est;
    - asse centrale.
  - **Scenario 2:** attivazione comparti C-D-E-F nel Comune di Vinovo, in esso è prevista la realizzazione della seguente viabilità:
    - Tutte le opere previste nello scenario 1;
    - Asse Complanare;
    - Asse Rottalunga 1;
    - Sottopasso SP 143 (con rifunzionalizzazione 143);
    - Adeguamento e messa in sicurezza SP 140;
    - Collegamento asse Garino;
    - Opere di mitigazione e compensazione proposte.
- che ha preso avvio il procedimento per la definizione del nuovo Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e i Comuni di Nichelino e Vinovo in seguito al ridimensionamento del parco commerciale;

Che con deliberazione della Conferenza di Servizi Prot. 14810/DB1607 del 19/12/2013 – Classificazione 009.030.1/2013A.SF5 sono state autorizzate modifiche alle precedenti autorizzazioni commerciali con le seguenti prescrizioni:

tutte le opere viarie in progetto siano realizzate, collaudate e/o consegnate anticipatamente in attesa di collaudo, entro l'attivazione delle strutture commerciali, mantenendo invariati gli scenari 1 e 2 prescritti con le deliberazioni della Conferenza di Servizi del 2011 e aggiungendo lo scenario 1 bis relativo ai comparti C, D, ed E su Vinovo da attivarsi dopo che siano realizzate, collaudate e/o consegnate anticipatamente in attesa di collaudo tutte le opere dello scenario 1 in particolare:

**Scenario1** del Cronoprogramma delle opere viarie – attivazione dei C.C Comparti A e B sul Comune di Nichelino

- Asse Scarrone;
- Debouchè a quattro corsie e sottopasso a 4 corsie (due per senso di marcia) con collegamento mediante sottopasso ciclopedonale con il parco di Stupinigi;
- N.ro 2 rotonde sull'asse Debouchè con sfocco sulla rotatoria 2;
- Asse Perimetrale Est;
- Asse Centrale.

**Scenario 1bis** del Cronoprogramma, attinente l'attivazione dei Comparti C-D-E sul Comune di Vinovo:

- tutte le opere previste nel 1° scenario;
- Asse Rottalunga dalla variante alla SP 23 alla SP 140 con due rotatorie;
- Collegamento Asse Garino;
- Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della S.P 140 nel tratto compreso tra l'incrocio con la SP 143 e l'asse Garino.

**Scenario 2** del Cronoprogramma, attinente l'attivazione del Comparto F sul Comune di Vinovo:

- tutte le opere previste negli scenari 1 e 1 bis;
- Asse Complanare;
- Sottopasso SP 143 (con rifunionalizzazione 143);
- Opere di mitigazione e compensazione proposte;
- Realizzazione del collegamento viario e ciclopedonale diretto con la stazione ferroviaria sulla linea Torino-Pinerolo quando quest'ultima sarà realizzata.

I suddetti scenari sono riportati nella planimetria denominata "viabilità connessa e scenari di attuazione" allegata al presente schema di convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

#### ***TUTTO CIO' PREMESSO***

quale parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

### **ARTICOLO 1 – OGGETTO**

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Nichelino e la Società Campi di Vinovo S.p.A. in relazione alla realizzazione delle seguenti opere:

- **Asse Scarrone;**
- **Asse Perimetrale Est** di mt 700, di collegamento tra l'asse Scarrone e l'asse Garino (in seguito detta asse perimetrale), ricadente su Nichelino per mt. 410 circa e per la restante parte di competenza del Comune di Vinovo;
- **Asse Complanare** di Km. 1,7 adiacente la tangenziale di Torino, con raccordi alla via Debouchè e due rotatorie (in seguito detta asse complanare);

Gli importi a base d'asta delle opere ricadenti sul territorio di Nichelino, utilizzando il prezzario Regione Piemonte 2012 per gli assi Scarrone e Perimetrale e quello 2004 per l'asse Complanare, ammontano, rispettivamente:

<b>OPERE DI URBANIZZAZIONE</b>	<b>COMUNE DI NICHELINO</b>
ASSE COMPLANARE	4.747.740,72
ASSE SCARRONE	1.954.784,29
ASSE PERIMETRALE – 410 m circa	809.139,14
TOTALE	7.511.664,15

### **ARTICOLO 2 – REALIZZAZIONE DI OPERE A SCOMPUTO**

La Società Campi di Vinovo Spa si obbliga per sè e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo ad assumere ogni onere di costruzione e gestione, fino al collaudo, di tutte le opere di urbanizzazione sopra descritte con le modalità, la tempistica e le garanzie definite nei successivi articoli, anche a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti in relazione alla realizzazione del Parco Commerciale.

Per quanto riguarda il costo sostenuto dal Comune di Nichelino per la costruzione del sovrappasso di Strada Scarrone, ammontante a € 2.145.000,00, lo stesso risulta così finanziato:

- -€ 1.000.000,00 anticipato dalla Società Juventus S.p.A., ora Campi di Vinovo S.p.A., quale anticipazione in conto oneri dovuti;
- -€ 300.000,00 rimborsabili da FF.SS., come da convenzione approvata con deliberazione G.C. di Nichelino n. 260 del 23.10.2003;
- -€ 845.000,00 già anticipati dal Comune di Nichelino e da rimborsare da parte della Società Campi di Vinovo Spa al ritiro del primo permesso di costruire sul territorio di Nichelino come previsto dall'art. 9 della convenzione del PEC approvato sul territorio di Nichelino.

L'importo degli oneri di urbanizzazione dovuti sulla base dei costi unitari, in applicazione del punto 5 del Protocollo d'Intesa del 23.5.2001, ammontano per il Comune di Nichelino:

- Oneri Totali tabellari	€ 4.795.532,86 -
- Somma degli Oneri anticipati dalla Società Juventus spa per sovrappasso Scarrone	€ 1.000.000,00 -
- Somma degli Oneri anticipati dal Comune per s.p. Scarrone e da rimborsare dalla Società Campi di Vinovo Spa	<u>€ 845.000,00 =</u>
Oneri ancora dovuti da scomputare	€ 2.950.532,86;

pertanto gli oneri di urbanizzazione ancora dovuti al Comune di Nichelino non saranno versati in quanto utilizzati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui all'art. 1 come di seguito evidenziato:

Opere a carico della Società (importo lavori a base d'asta)	€ 7.511.664,15 -
Oneri ancora dovuti da scomputare	<u>€ 2.950.532,86 =</u>
Differenza in conto opere a carico della Soc Campi di Vinovo Spa	€ 4.561.131,29

Inoltre, per il Comune di Nichelino, non opera la riduzione del 18% del costo delle opere pubbliche finanziate con gli oneri di urbanizzazione, nella considerazione che il totale delle opere da realizzare da parte della Soc. Campi di Vinovo Spa ammonta a € 7.511.664,15 (a fronte di oneri ammontanti a € 4.795.532,86, che risultano, in ogni caso, inferiori all'importo delle opere da realizzare, anche se ridotto del 18%) e tenuto conto anche della deliberazione della Conferenza dei Servizi in data 05.11.2003 in cui si accoglieva la richiesta di autorizzazione amministrativa del Parco Commerciale e si stabiliva che le opere da realizzarsi per l'apertura del Centro erano "il più possibile a carico dell'operatore".

### **ARTICOLO 3 – ESPROPRIAZIONI**

Il Comune di Nichelino provvede all'acquisizione delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere mediante esproprio, secondo il Piano Particellare allegato ai relativi progetti definitivi e le concede in uso alla proponente, o a suoi aventi causa, a titolo non oneroso sino alla fine dei lavori.

Il Comune Nichelino concede, altresì, in uso gratuito, alla proponente o a suoi aventi causa, le aree già di proprietà comunale occorrenti alla realizzazione delle opere.

Tutte le aree dovranno essere immesse nella disponibilità della proponente per l'inizio dei lavori nel rispetto della procedura espropriativa prevista dalla legge.

Sono a carico della Società Campi di Vinovo Spa le spese, per l'espropriazione e/o la cessione bonaria, comprensive di tutte le spese tecniche relative all'esproprio, delle aree necessarie alla realizzazione delle opere che saranno versate per il successivo impegno di spesa a richiesta del comune nei termini stabiliti dalla normativa sulle espropriazioni, nonché i costi per lo spostamento temporaneo e/o definitivo dei sopra e sottoservizi.

In caso di contenzioso inerente i procedimenti espropriativi, la Società Campi di Vinovo Spa rimborserà al Comune di Nichelino le spese legali per la difesa in ogni grado di giudizio e nulla avrà a pretendere per gli eventuali danni.

La Società Campi di Vinovo S.p.A. si impegna, altresì, a non richiedere danni al Comune di Nichelino derivanti da procedure di approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione da parte della Società delle opere di urbanizzazione oggetto della presente convenzione.

#### ***ARTICOLO 4 - CESSIONE DI AREE***

La Società Campi di Vinovo Spa cederà gratuitamente al Comune di Nichelino dopo l'approvazione dei progetti definitivi le (eventuali) aree di proprietà occorrenti alla realizzazione delle opere di cui al precedente articolo.

#### ***ARTICOLO 5 - PROGETTAZIONE***

Il costo delle progettazioni delle opere di urbanizzazione, i costi per il coordinamento per la sicurezza, il costo della Direzione Lavori e dei Collaudi, restano comunque a carico del proponente così come gli oneri derivanti dalla verifica degli elaborati progettuali, di cui all'art. 112 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. che sarà effettuato dall'UTC di Nichelino.

Le opere dovranno essere contabilizzate a norma delle vigenti leggi in materia di opere pubbliche e realizzate in conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

#### ***ARTICOLO 6 - TERMINI DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - COLLAUDO***

Le opere di urbanizzazione previste saranno realizzate come da crono programma allegato ai progetti e secondo gli scenari stabiliti dalla deliberazione della Conferenza di Servizi Prot. 14810/DB1607 del 19/12/2013 – Classificazione 009.030.1/2013A.SF5, per singoli progetti esecutivi, ed entro il termine di attivazione delle autorizzazioni commerciali di cui in premessa.

Il proponente, dovrà comunicare all'Ente prima dell'inizio dei lavori il nome, la ragione sociale, la certificazione antimafia, nonché il DURC ai sensi delle leggi vigenti relative alle imprese cui vengono affidate le opere.

Nel caso in cui non venga rispettata la tempistica di fine lavori, di cui al cronoprogramma allegato al progetto esecutivo di ogni singola opera, sarà applicata una penale, per ogni giorno di ritardo, pari allo 0,02% dell'importo dell'opera, da versare a favore del Comune di Nichelino.

Le penali non operano in presenza di cause di forza maggiore.

In caso di ritardo nella realizzazione dei lavori derivante dalla proposizione di ricorsi e/o azioni giurisdizionali riguardanti gli atti del procedimento espropriativo di cui al precedente art. 3, il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità per richiesta danni e comunque si

impegnano ad assumere tutti gli atti di propria competenza affinché sia indetta la Conferenza di servizi intesa a trovare soluzioni alternative al fine di consentire l'ultimazione dei lavori per l'attivazione delle autorizzazioni commerciali.

Della data di inizio e ultimazione delle opere di cui sopra dovrà essere redatto, a cura del Direttore Lavori, apposito verbale da depositare presso il Servizio Lavori Pubblici entro quattro giorni dalla data di emissione.

Contestualmente al deposito del verbale di inizio lavori, dovranno essere comunicati per iscritto i nominativi del Direttore Tecnico dell'Impresa, del Responsabile per l'Esecuzione dei Lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che sottoscriveranno la predetta comunicazione.

Le opere dovranno essere eseguite da imprese qualificate con attestazione SOA nella classifica relativa all'importo delle opere.

Gli organi dell'Amministrazione Comunale hanno la facoltà di ordinare tramite il Direttore Lavori al proponente, o chi per esso, l'esecuzione di eventuali varianti, compatibili con gli esiti della procedura di VIA, purché l'importo delle opere assentite rimanga invariato.

Qualora dalla contabilità risultassero costi superiori a quelli determinati nel precedente art. 1 essi resteranno completamente a carico del proponente.

Il collaudatore in corso d'opera e finale delle opere di urbanizzazione è nominato e compensato dall'Amministrazione Comunale, con oneri a carico del Proponente da versare a richiesta dell'Amministrazione Comunale stessa.

#### ***ARTICOLO 7 - GARANZIE PER GLI OBBLIGHI ASSUNTI***

In forza delle prescrizioni imposte dalla conferenza dei servizi che ha approvato il rilascio delle autorizzazioni commerciali nonché le prescrizioni imposte in sede di VIA, tutte le opere di nuova viabilità dovranno essere ultimate secondo quanto stabilito nella conferenza di servizi approvata con deliberazione Prot. 14810/DB1607 del 19/12/2013.

A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, la Società Campi di Vinovo Spa rilascerà, contestualmente alla firma della presente, polizze fideiussorie assicurative o bancarie pari al 2% dell'importo di ogni singola opera.

La Società Campi di Vinovo Spa rilascerà all'inizio di ogni singola opera fideiussioni assicurative e/o bancarie per un importo pari al 100% dell'opera, eccezion fatta per l'opera denominata "Asse Complanare" per la quale l'importo della fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere pari all'importo del 100% dell'opera meno l'importo degli "Oneri ancora dovuti da scomputare" pari ad € 2.950.532,76 già oggetto di autonoma garanzia fideiussoria; contestualmente verrà svincolata la relativa polizza del 2%. In caso di mancata esecuzione di ogni singola opera il Comune incamererà la relativa polizza.

Le fidejussioni assicurative e/o bancarie dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

Le garanzie finanziarie, per esplicita clausola della fidejussione, potranno essere utilizzate:

- per la mancata esecuzione delle opere o per il loro completamento;
- per il ripristino ex ante delle aree interessate dalla opere di urbanizzazione compresa l'eventuale demolizione delle porzioni realizzate ed eventuali relative richiesta danni;
- per la mancata manutenzione delle opere fino al collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione;

su istanza del Comune di Nichelino o del terzo legittimato a proporre azioni o ad intervenire in giudizio.

Le suddette fidejussioni, ivi compresa quella relativa agli "Oneri dovuti ancora da scomputare", verranno progressivamente svincolate a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Gli stati di avanzamento lavori saranno visti dal Direttore dei Lavori ed accertati dal Collaudatore in corso d'opera. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito sarà svincolato alla data del collaudo definitivo favorevole delle opere stesse.

A decorrere dall'inizio dei lavori sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio delle opere di urbanizzazione, l'impresa esecutrice dei lavori, o in subordine la Soc Campi di Vinovo Spa, è obbligata a stipulare una polizza assicurativa per i rischi di esecuzione per i danni subiti dal Comune e/o da altro soggetto a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti il cui importo è stimato in € 2.000.000 ed a stipulare una polizza assicurativa dell'importo di € 2.000.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

E' richiesta ai progettisti, a decorrere dalla data di inizio lavori sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio una o più polizze assicurative, per un importo totale di € 2.500.000 riguardante gli errori od omissioni nella redazione dei progetti, che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi derivanti da varianti.

La soc. Campi di Vinovo Spa, è inoltre obbligata a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, due polizze assicurative, una indennitaria decennale con esecuzione a prima richiesta a copertura di rischi di rovina totale o parziale dell'opera o dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi per un importo di € 1.500.000,00 e una per Responsabilità Civile per danni causati a terzi con un massimale di € 4.000.000,00.

#### ***ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTO DELLE OPERE AI COMUNI***

Le opere di urbanizzazione e le aree concesse in uso e tutti i servizi pertinenziali, per quanto di competenza, passeranno gratuitamente in proprietà del Comune o di altro ente secondo quanto previsto nell'accordo di programma, dopo l'approvazione del collaudo definitivo. Con l'avvenuta approvazione del certificato di collaudo definitivo delle opere, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere graverà sugli Enti cui spetta la pertinente competenza definita in sede di Accordo di Programma.

#### ***ARTICOLO 9 - TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI***

Qualora il proponente proceda ad alienazione anche parziale delle aree del Parco Commerciale, potrà trasmettere agli acquirenti dei singoli lotti, gli obblighi ed oneri di cui alla presente convenzione, ovvero rimanere esso stesso obbligato verso il Comune; dovrà in ogni caso essere data notizia scritta al Comune di ogni trasferimento effettuato entro 30 (trenta) giorni dall'atto del trasferimento.

In caso di mancata comunicazione di cui sopra, i proponenti saranno tenuti ad un pagamento pari ad 1/10 del valore dell'immobile trasferito. Il Comune potrà iscrivere ipoteca e garanzia del pagamento predetto sull'immobile alienato.

In caso di trasferimento parziale degli obblighi sopra richiamati, il proponente ed i suoi successori od aventi causa restano solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti.

#### ***ARTICOLO 10 - CONTROVERSIE***

Per ogni controversia che dovesse sorgere eventualmente in conseguenza della presente convenzione e che non sia possibile risolvere in via amichevole, è esperibile il ricorso al Foro di Torino, escluso in ogni caso il ricorso all'arbitrato.

#### ***ARTICOLO 11 - SPESE***

Tutte le spese relative e conseguimenti alla presente convenzione e/o eventuali modificazioni, comprese quelle della sua iscrizione nei registri della proprietà immobiliare, sono a totale carico del proponente.

Nichelino li .....

**Campi di Vinovo S.p.A.**  
(Ing. Alessandro Gilardi)

**Il Dirigente Area Tecnica**  
(Ing. Pierdomenico Sibilla)

**ALLEGATO LETTERA D**

COMUNE DI VINOVO

PROVINCIA DI TORINO

REPUBBLICA ITALIANA

Repertorio n. \_\_\_\_\_

**Bozza di convenzione**

Disciplina dei rapporti tra il Comune di Vinovo e la Soc. Campi di Vinovo S.p.A. relativi alla realizzazione della struttura viaria esterna connessa alle strutture commerciali inserite nel Parco Commerciale ricompreso nel Progetto "Mondo Juve".

L'anno Duemilasette, il giorno Cinque, del mese di Ottobre, alle ore \_\_\_\_\_ in Vinovo e nella Casa Comunale.

Avanti a me \_\_\_\_\_, Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. c), del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, sono comparsi:

- **da una parte**, il Comune, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce in rappresentanza il Sig. Miniace Geom. Luigi, (omissis), Responsabile dell'Area Tecnico – Manutentiva, Lavori Pubblici e Ambiente, competente alla stipula in base al combinato disposto dall'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, dell'art. 31 del vigente Statuto Comunale e del Decreto sindacale n. 38 del 23/07/2004. La parte possiede la Partita I.V.A. n.° 01504430016 e in seguito sarà denominata Comune;

- **dall'altra parte**, la Società Campi di Vinovo S.p.A., (codice fiscale 00639440015) con sede Legale in Via Vincenzo Vela, 42– 10128 Torino, per conto, in rappresentanza e nell'interesse della quale agisce nella sua

veste di Amministratore Delegato l'Ing. Alessandro Gilardi, (omissis), ed autorizzato alla stipula come risulta dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 04/07/2013, copia del quale viene depositata agli atti presso il Comune di Vinovo. La parte è iscritta al Registro delle imprese al n. 00470470014 – R.E.A. n. 394963

#### **PREMESSO CHE**

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 07/05/2007, è stato approvato lo Schema di Convenzione tra il Comune di Vinovo e la Società Campi di Vinovo S.p.A., per la realizzazione delle opere di urbanizzazione esterne relative al P.E.C. approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 26/07/2006 da seguire in sede di accordo di programma;
- lo schema di Convenzione è stato successivamente approvato dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione n. 36 del 27/06/2007;
- la Società Campi di Vinovo S.p.A. (codice fiscale 006339440015) con sede in Via Vincenzo Vela n.42 – 10128 Torino è proprietaria dell'area sita in Nichelino, Via Debouchè, Strada dello Scarrone, distinta in Catasto Terreni al Foglio 15 particelle n. 620-625-626-627-628-632-635-636-666-667 della superficie complessiva di mq 82.322 catastali, nonché dell'adiacente area sita in Vinovo, Via Debouchè, S.P. 143, distinta in Catasto Terreni al Foglio 1 particella n. 1543 della superficie complessiva di mq 193.700 catastali;
- dette aree sono state unitamente individuate come localizzazione commerciale "L2", in relazione alla quale è stata prevista la completa riorganizzazione della struttura della rete viaria esterna ad essa

connessa;

- in data 03/05/2001, i Comuni di Nichelino e Vinovo hanno sottoscritto con la Società Juventus F.C. S.p.A., in qualità di promotore, un Protocollo d'Intesa che disciplina i rapporti e le finalità inerenti alla realizzazione delle strutture commerciali compatibili nella localizzazione "L3" e delle relative opere pubbliche ed infrastrutturali, con particolare definizione delle opere infrastrutturali di viabilità connesse alla stessa localizzazione commerciale;
- in data 02/05/2003 la Società Juventus Football Club S.p.A. ha presentato istanze di autorizzazione amministrativa per la realizzazione di sei grandi strutture commerciali nell'ambito della localizzazione commerciale "L2" sopra individuata;
- in data 23/09/2003 la Conferenza di Servizi ex art. 9 del D.Lgs 114/98 ha approvato il rilascio delle autorizzazioni commerciali relative a ciascuna delle sei grandi strutture di vendita, condizionandone l'apertura alla realizzazione della struttura viaria connessa, da porsi il più possibile a carico dell'operatore ed in particolare:
  1. asse complanare di Km 1,7 adiacente la tangenziale di Torino, con raccordi alla Via Debouchè e roatorie;
  2. migliorie su via Debouchè che diventa un asse a tre corsie per senso di marcia con relativi raccordi e due roatorie (la Debouchè 1 a due corsie con sottopasso e la Debouchè 2 a tre corsie);
  3. posizionamento della roatoria Debouchè 2 da raccordare con il progetto ANAS di variante alla SS 23;
  4. asse Rottalunga di Km 2, suddiviso in due tratti: tratto 1 di

collegamento tra la ex S.S. 23 e la S.P. 140 e la S.P. 143 con due rotatorie;

5. asse Scarrone, di adeguamento e ampliamento del tracciato dell'attuale strada, di Km 1 circa, in parte ad una ed in parte a due corsie per senso di marcia, con due rotatorie ed un sovrappasso della ferrovia;

6. asse perimetrale est di mt 780, di collegamento tra l'asse Scarrone e l'asse Garino;

7. asse Garino di mt 560 con sottopasso della ferrovia e due rotatorie;

8. asse centrale di mt 670, a due corsie per senso di marcia, con una rotatoria;

9. sottopasso della ferrovia lungo la S.P. 143 e rotatoria villaggio Dega;

10. completamento dello svincolo "Debouchè" della tangenziale di Torino;

11. interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tratto di S.P. 140 all'incrocio con l'asse Scarrone, e nel tratto compreso tra l'incrocio con la SP 143 e l'asse Garino;

12. collegamento ciclo - pedonale con il parco di Stupinigi;

- la Società Campi di Vinovo S.p.A. è subentrata come proprietaria dell'area alla Società Juventus F.C. S.p.A.;
- in data 12/09/2005 con D.G.R. n. 14-797 veniva espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale e contestuale valutazione d'incidenza relativo al Parco Commerciale e viabilità connessa all'intervento, definendone altresì le opportune condizioni e prescrizioni;
- in data 15 aprile 2005 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra

Regione Piemonte, Comune di Vinovo, Comune di Nichelino e Società Campi di Vinovo S.p.A., con il quale le parti si sono assunte l'impegno, attraverso il procedimento dell'Accordo di Programma, di disciplinare le modalità di attuazione e di finanziamento, nonché i tempi di realizzazione delle opere infrastrutturali di viabilità individuate dalla Conferenza di Servizi del 23/09/2003 e sopra elencate;

- in data 24/01/2006, ha preso avvio il procedimento per la definizione dell'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e i Comuni di Nichelino e Vinovo, di prossima stipulazione;
- con apposita Convenzione da stipularsi tra la Regione Piemonte e la Società Campi di Vinovo S.p.A., allegata all'Accordo di Programma, sono disciplinati i tempi, le modalità di attuazione e di finanziamento dell'opera di interesse regionale sopra descritta al numero 2 – miglorie su Via Debouchè che diventa un asse a tre corsie per senso di marcia con relativi raccordi e due rotatorie (la Debouchè 1 a due corsie con sottopasso e la Debouchè 2 a tre corsie);
- l'opera descritta al numero 3 – posizionamento della rotatoria 2 da raccordare con il progetto ANAS di variante alla S.S. 23 – è già stata realizzata dalla Provincia di Torino;
- il primo tratto dell'opera descritta al numero 4 – asse Rottalunga di Km 2 sarà oggetto dell'Accordo di Programma, fermo restando che nessun onere graverà sul bilancio comunale di Vinovo;
- la rotatoria del Villaggio Dega, descritta al numero 9 è già stata realizzata dal Comune di Vinovo;
- per quanto attiene l'opera descritta al numero 10 – completamento

dello svincolo "Debouchè" della tangenziale di Torino, si rinvia all'Accordo di Programma con la Regione Piemonte che provvederà in tal senso, fermo restando che nessun onere graverà sui bilanci comunali di Vinovo e Nichelino;

- le rimanenti opere sono interamente poste a carico della Società Campi di Vinovo S.p.A.;
- secondo quanto stabilito dall'Accordo di Programma gli adempimenti, i tempi e le modalità di attuazione delle opere di competenza esclusiva della Società medesima, sono disciplinati da apposite Convenzioni da stipularsi tra i Comuni di Vinovo e Nichelino e la Soc. Campi di Vinovo S.p.A. nel rispetto della V.I.A., autorizzazioni commerciali, ecc.;
- in data 24/01/2006 la Società Campi di Vinovo S.p.A. ha depositato presso i Comuni di Vinovo e Nichelino autonome istanze per l'approvazione Piani Esecutivi Convenzionati, aventi ad oggetto la realizzazione del Parco Commerciale nell'ambito della localizzazione commerciale predetta;
- l'art. 9 dello Schema di Convenzione allegato al P.E.C. prevede che il Proponente, a scoppio di quanto dovuto ai sensi di legge a titolo di oneri di urbanizzazione, realizzerà le opere di viabilità pubblica connessa, con le modalità previste dall'Accordo di Programma di cui in premessa e nel rispetto degli impegni definiti nella Convenzione attuativa dell'Accordo medesimo;
- il Protocollo d'Intesa stipulato in data 03 maggio 2001 tra i Comuni di Vinovo e Nichelino e la Società Juventus F.C. ha stabilito un contributo complessivo minimo a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e

secondaria in relazione agli interventi previsti dai P.E.C., aggiuntivo rispetto a quello dovuto ai sensi di legge, prevedendo che a scapito dello stesso siano realizzati gli interventi di viabilità pubblica connessa;

- complessivamente gli oneri di urbanizzazione dovuti ammontano a €13.191.503,86, di cui tabellari:

Comune di Nichelino €4.795.572,86;

Comune di Vinovo €. 2.444.406;

Protocollari €. 5.951.525,00;

- Che in data 16/05/2008 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma (di seguito AdP) tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Nichelino, il Comune di Vinovo con l'adesione della società Campi di Vinovo S.p.A. "per la realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona denominata localizzazione L2 nei comuni di Nichelino e Vinovo, adiacente al parco naturale di Stupinigi";

- Che le opere di viabilità previste nel citato AdP derivano dalle prescrizioni connesse con l'autorizzazione commerciale relativa a sei grandi strutture di vendita (di cui alle deliberazioni della Conferenza di Servizi n. 13100/17.1, 13101/17.1, 13103/17.1, 13104/17.1, 13099/17.1, 13097/17.1 del 5.11.2003); in particolare la loro funzionalità deve essere garantita prima dell'apertura del primo insediamento produttivo. Il cronoprogramma delle opere, allegato *lettera E* all'AdP, prevede quale data di avvio di tutta la viabilità il primo semestre dell'anno 2010;

- Che con Deliberazioni di Conferenza di Servizi prot.

0014224/DB1607, prot. 0014226/DB1607 e prot. 0014228/DB1607 del 16/11/2011 sono state autorizzate modifiche in riduzione alle superfici di vendita dell'insediamento commerciale con contestuale variazione delle prescrizioni infrastrutturali comprendenti la rinuncia ad alcuni tratti di viabilità e la suddivisione degli altri interventi in due scenari: il primo all'attivazione dei comparti A e B nel Comune di Nichelino ed il secondo all'attivazione di comparti C-D-E-F nel Comune di Vinovo;

- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 29-4232 del 30/07/2012 è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale contestualmente al giudizio positivo di valutazione di incidenza, comprensivo delle eventuali autorizzazioni ambientali, per gli insediamenti commerciali e viabilistici e opere connesse al progetto complessivamente definito "parco commerciale Mondojuve;

- Che l'efficacia della suddetta deliberazione regionale viene condizionata all'osservanza di alcune prescrizioni tra cui la viabilità obbligatoria e funzionalmente connessa all'attivazione dei 6 centri commerciali che dovrà essere realizzata, collaudata e/o consegnata anticipatamente in attesa del collaudo nel rispetto del crono programma aggiornato, suddivisa in due scenari così specificati:

- o Primo scenario: attivazione comparti A e B in Comune di Nichelino, in esso è prevista la realizzazione della seguente viabilità:

- Asse Scarrone;
- Asse Debouchè a tre corsie e sottopasso a due corsie con l'obbligo di predisposizione per consentire la successiva realizzazione di quattro corsie (due per senso di marcia); il termine "predisposizione" si deve

intendere come “opere previsionali che permettano la realizzazione delle quattro corsie senza influenze sulla soprastante rotatoria e sulle corsie già costruite”;

- due rotatorie sull’asse Debouchè con corsia di sfiocco (raccordo S.P. 143 –via Debouchè) nella rotatoria Debouchè 2;
- asse perimetrale est;
- asse centrale.

○ Secondo scenario: attivazione comparti C-D-E-F nel Comune di Vinovo, in esso è prevista la realizzazione della seguente viabilità:

- Tutte le opere previste nello scenario 1;
  - Asse Rottalunga 1;
  - Sottopasso SP 143 (con rifunzionalizzazione 143);
  - Adeguamento e messa in sicurezza SP 140;
  - Collegamento asse Garino;
  - Asse Complanare
  - Opere di mitigazione e compensazione proposte.
- Che con Deliberazione di Conferenza dei Servizi prot.14810/DB1607 del 19/12/2013 sono state autorizzate modifiche alle precedenti autorizzazioni commerciali con le seguenti prescrizioni :

#### Scenario1 del Cronoprogramma delle opere viarie – attivazione dei C.C

##### Comparti A e B sul Comune di Nichelino

- Asse Scarrone
- Debouchè a quattro corsie e sottopasso a 4 corsie (due per senso

di marcia) con collegamento mediante sottopasso ciclopedonale con il parco di Stupinigi

- N.ro 2 rotonde sull'asse Debouchè con sfiocco sulla rotatoria 2
- Asse Perimetrale Est
- Asse Centrale

Scenario 1bis del Cronoprogramma, attinente l'attivazione dei Comparti

C-D-E sul Comune di Vinovo:

- tutte le opere previste nel 1° scenario
- Asse Rottalunga , dalla variante alla SP 23 alla SP 140 con due rotatorie
- Collegamento Asse Garino
- Adeguamento e messa in sicurezza della S.P 140 nel tratto compreso tra l'incrocio con la SP 143 e l'asse Garino

Scenario 2 del Cronoprogramma, attinente l'attivazione del Comparto F

sul Comune di Vinovo:

- tutte le opere previste negli scenari 1 e 1 bis
- Asse Complanare
- Sottopasso alla S.P 143 (comprendente la rifunzionalizzazione della SP 143)
- Opere di mitigazione e compensazione proposte
- Realizzazione del collegamento viario e ciclopedonale diretto con la stazione ferroviaria sulla linea Torino-Pinerolo quando quest'ultima sarà realizzata.

## TUTTO CIO' PREMESSO

Quale parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

### ARTICOLO 1 - OGGETTO

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Vinovo e la Società Campi di Vinovo S.p.A. in relazione alla realizzazione delle seguenti opere:

- asse Rottalunga, secondo tratto (in seguito detta asse Rottalunga);
- asse perimetrale est sul territorio di Vinovo, di collegamento tra l'asse Scarrone e l'asse Garino (in seguito asse perimetrale);
- collegamento asse Garino
- asse centrale di mt 300, a una corsia per senso di marcia, con una rotatoria (in seguito detta asse centrale);
- sottopasso della ferrovia lungo la S.P. 143 (in seguito detta sottopasso 143);
- interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tratto di S.P. 140 all'incrocio con l'asse Scarrone, e nel tratto compreso tra l'incrocio con la S.P. 143 e l'asse Garino (in seguito detta riqualificazione 140);
- Gli importi a base d'asta delle opere, utilizzando il prezziario della Regione Piemonte 2012 per gli assi Perimetrale, Centrale e Garino e Prezziario 2004 per gli altri assi , desunti dalle stime redatte dalla Società Campi di Vinovo S.p.A., ammontano rispettivamente:

COMUNE DI VINOVO

ASSE ROTTALUNGA € 4.450.000,00

ASSE PERIMETRALE € 1.404.487,09

COLL. ASSE GARINO	€.	182.323,33
ASSE CENTRALE	€.	1.265.959,41
RIQUALIFICAZIONE SP 140	€.	391.572,41
SOTTOPASSO SP 143	€.	3.770.292,00
TOTALE	€.	11.464.634,24

### **ARTICOLO 2 – REALIZZAZIONE DI OPERE A SCOMPUTO**

La Società Campi di Vinovo si obbliga per sé e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo ad assumere ogni onere di costruzione e gestione, fino al collaudo, di tutte le opere di urbanizzazione sopra descritte con le modalità, la tempistica e le garanzie definite nei successivi articoli anche a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti in relazione alla realizzazione del Parco Commerciale.

L'importo degli oneri dovuti sulla base dei costi unitari al momento vigenti ammontano per il Comune di Vinovo:

Oneri totali	€	2.444.406,00
Oneri a carico della Società	€	11.464.634,24

Sulla base di quanto sopra e ai sensi dell'art. 9 della convenzione allegata al P.E.C. di cui in premessa, il contributo sugli oneri di urbanizzazione afferenti il Comune di Vinovo non sarà versato in quanto utilizzato per la realizzazione delle opere di urbanizzazione sopra descritte.

### **ARTICOLO 3 – ESPROPRIAZIONI**

Il Comune di Vinovo provvede all'acquisizione delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere secondo il Piano Particellare allegato ai relativi progetti e le concede in uso alla Proponente o a suoi aventi causa, a titolo non oneroso sino alla fine dei lavori.

Il Comune di Vinovo concede altresì in uso gratuito alla Proponente, o ai suoi aventi causa, le aree di proprietà comunali occorrenti alla realizzazione delle opere.

Le aree dovranno essere immesse nella disponibilità della Proponente per l'inizio dei lavori come stabilito nel cronoprogramma che sarà allegato all'Accordo di Programma, nel rispetto della legislazione sugli espropri.

Sono a carico della Società Campi di Vinovo le spese per l'espropriazione e/o la cessione bonaria, comprensive di tutti i costi tecnici, ai sensi di legge, delle aree necessarie alla realizzazione delle opere, nonché i costi per lo spostamento temporaneo e/o definitivo dei sopra e sotto servizi.

In caso di contenzioso inerente il procedimento espropriativo, la Società Campi di Vinovo rimborserà al Comune di Vinovo le spese legali per la difesa in ogni grado di giudizio.

La Società Campi di Vinovo S.p.A. si impegna a non richiedere danni al Comune a essa derivanti da procedure espropriative, nonché approvative e attributive dell'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione oggetto della presente convenzione.

#### **ARTICOLO 4 – CESSIONE DI AREE**

La Società Campi di Vinovo cederà gratuitamente al Comune di Vinovo ed agli altri Enti interessati dopo l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere le aree di proprietà occorrenti alla realizzazione delle opere di cui al precedente articolo 1.

#### **ARTICOLO 5 – PROGETTAZIONE**

Il costo delle progettazioni delle opere di urbanizzazione, nonché il costo della Direzione Lavori e dei Collaudi, e comunque di ogni altro costo

afferente, restano comunque a carico del Proponente così come gli oneri derivanti dall'accertamento alla rispondenza degli elaborati progettuali, di cui all'art. 112 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. che sarà effettuato dall'U.T.C. di Vinovo.

Le opere dovranno essere contabilizzate a norma delle vigenti leggi in materia di opere pubbliche e realizzate in conformità al D.Lgs 81/08 e s.m.i.

#### **ARTICOLO 6 – TERMINI DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE – COLLAUDO**

Le opere di urbanizzazione previste saranno realizzate come da cronoprogramma di cui ai singoli progetti esecutivi e secondo gli scenari stabiliti dalla Conferenza dei Servizi approvata con deliberazione prot. 14810/DB1607 del 19/12/2013, ed entro il termine di attivazione delle autorizzazioni commerciali di cui in premessa. La data d'inizio delle stesse dovrà avvenire entro 180 (centottanta) giorni dal ritiro del primo Permesso di costruire relativo ai P.E.C. di cui in premessa.

Il Proponente, unitamente alla presentazione dei progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione, dovrà comunicare all'Ente prima dell'inizio dei lavori il nome, la ragione sociale, nonché la certificazione antimafia ai sensi delle leggi vigenti relative alle imprese cui vengono affidate le opere nonché le procedure di affidamento e copia del contratto.

I cronoprogrammi dovranno prevedere l'esecuzione delle opere di urbanizzazione in comparti finanziari e costruttivi stabiliti dal Proponente.

Nel caso in cui non venga rispettata la tempistica di inizio lavori con riferimento alla prima opera, sarà applicata una penale, per ogni giorno di

ritardo, pari a € 1.000,00 e, per la fine dei lavori così come prevista nel cronoprogramma, di cui ai singoli progetti esecutivi pari allo 0,02% dell'importo di ogni singola opera, da versare a favore del Comune di Vinovo, contestualmente all'effettivo inizio e all'effettiva ultimazione dei lavori, così come risultanti da apposito verbale da redigersi in contraddittorio con l'Amministrazione Comunale.

Le penali non operano in presenza di cause di forza maggiore.

In caso di ritardo nella realizzazione dei lavori derivante dalla proposizione di ricorsi e/o azioni giurisdizionali riguardanti gli atti del procedimento espropriativo di cui al precedente art. 3 il Comune si impegna ad assumere tutti gli atti di propria competenza affinché sia indetta la Conferenza di servizi intesa a trovare soluzioni alternative a consentire l'ultimazione dei lavori in tempo utile per l'attivazione delle autorizzazioni commerciali.

Della data di inizio e ultimazione delle opere di cui sopra dovrà essere redatto, a cura e spese del Direttore Lavori, apposito verbale da depositare presso il Servizio Lavori Pubblici.

Contestualmente al deposito del verbale di inizio lavori, dovranno essere comunicati per iscritto i nominativi dell'Impresa, del Direttore Tecnico dell'Impresa, del Responsabile per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs 494/96 e s.m.i., che sottoscriveranno la predetta comunicazione.

Le opere dovranno essere eseguite da Imprese qualificate con attestazione S.O.A. e gli organi dell'Amministrazione comunale hanno la facoltà di ordinare tramite il Direttore Lavori al proponente, o chi per esso, l'esecuzione di eventuali varianti, compatibili con gli esiti della

procedura di V.I.A., purché l'importo delle opere assentite rimanga invariato.

Qualora dalla contabilità risultassero costi superiori a quelli di cui alle opere previste all'art. 1 essi costi resteranno a completo carico del Proponente.

Il collaudatore in corso d'opera e finale delle operazioni di urbanizzazione è nominato dall'Amministrazione comunale e compensato con oneri a carico del Proponente.

#### **ARTICOLO 7 – GARANZIE PER GLI OBBLIGHI ASSUNTI**

In forza delle prescrizioni imposte dalla Conferenza dei Servizi che ha approvato il rilascio delle autorizzazioni commerciali nonché in sede di V.I.A., tutte le opere di nuova viabilità dovranno essere ultimate secondo quanto stabilito nella Conferenza dei Servizi approvata con deliberazione prot. 14810/DB1607 del 19/12/2013.

Ad ulteriore garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, la Società Campi di Vinovo rilascerà, contestualmente alla firma della presente, polizze fideiussorie assicurative o bancarie pari al 2% dell'importo di ogni singola opera.

La Società Campi di Vinovo S.p.A. rilascerà all'inizio di ogni singola opera, fideiussioni assicurative e/o bancarie per un importo pari al 10% e contestualmente verrà svincolata la relativa polizza del 2%.

In caso di mancata esecuzione di ogni singola opera il Comune incamererà la relativa polizza.

Le fideiussioni assicurative e/o bancarie dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

La fideiussione dovrà garantire tutti i danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi nascenti dalla presente convenzione e che a mero titolo esemplificativo così di seguito si indicano:

- mancata esecuzione delle opere o per il loro completamento;
- ripristino ex ante delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione compresa l'eventuale demolizione delle porzioni realizzate ed eventuali relative richieste danni;
- mancata manutenzione delle opere fino al collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione;

su istanza del Comune competente o del terzo legittimato a proporre azioni o ad intervenire in giudizio.

Le suddette fidejussioni verranno progressivamente svincolate a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Gli stati di avanzamento lavori saranno visti dal Direttore Lavori ed accertati dal Collaudatore in corso d'opera. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato alla data del collaudo definitivo favorevole delle opere stesse.

A decorrere dall'inizio dei lavori sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio delle opere di urbanizzazione, l'Impresa esecutrice dei lavori, o in subordine la Soc. Campi di Vinovo S.p.A., è obbligata a stipulare una polizza assicurativa per i rischi di esecuzione per i danni subiti dal Comune e/o da altro soggetto a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti

il cui importo è stimato in € 2.000.000,00 ed a stipulare una polizza assicurativa dell'importo di € 2.000.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

E' richiesta ai progettisti, a decorrere dalla data di inizio lavori sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio una o più polizze assicurative, per gli importi stabiliti dalla legge, riguardanti gli errori od omissioni nella redazione dei progetti, che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi derivanti da varianti.

Tutte le cauzioni di cui al presente articolo dovranno essere prestate così come previsto dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i. con particolare riferimento agli art. 113 e 75.

#### **ART. 8 – TRASFERIMENTO DELLE OPERE AI COMUNI**

Le opere di urbanizzazione e le aree concesse in uso e tutti i servizi pertinenziali, per quanto di competenza, passeranno gratuitamente in proprietà del Comune ed altri Enti interessati, dopo l'approvazione del collaudo definitivo.

Con l'avvenuta approvazione del certificato di collaudo definitivo delle opere, la manutenzione ordinaria e straordinaria graverà sugli Enti cui spetta la pertinente competenza definitiva in sede di Accordo di Programma.

#### **ARTICOLO 9 – TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI**

Qualora il Proponente proceda ad alienazione anche parziale delle aree del parco Commerciale, potrà trasmettere agli acquirenti dei singoli atti, gli obblighi ed oneri di cui alla presente convenzione, ovvero rimanere esso stesso obbligato verso il Comune; dovrà in ogni caso essere data

notizia scritta al comune di ogni trasferimento effettuato entro 30 (trenta) giorni dall'atto del trasferimento.

In caso di trasferimento parziale degli obblighi sopra richiamati, il Proponente e i suoi successori o aventi causa restano solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti.

**ARTICOLO 10 – SPESE**

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione e/o eventuali modificazioni, comprese quelle della sua iscrizione nei registri della proprietà immobiliare, saranno a totale carico del Proponente.

**ARTICOLO 11 – CONTROVERSIE**

La soluzione di ogni controversia verrà affidata a un collegio di arbitri nominati uno dalla Società Proponente e uno dall'Amministrazione Comunale. Il presidente sarà nominato di concerto tra i due arbitri. In caso di mancata concertazione verrà chiesta la designazione al Presidente del tribunale Civile di Torino. Il Collegio Arbitrale dovrà giudicare ritualmente e secondo diritto.

Le spese relative all'arbitrato, saranno a carico della parte soccombente.

E' facoltà di entrambe le parti di declinare l'arbitrato adendo al giudice competente.

=====

Le parti, come sopra rappresentate, dichiarano di accettare la presente convenzione in ogni sua parte, avendola riscontrata pienamente conforme alla loro volontà.

Sia la convenzione, sia i documenti allegati sono firmati, dal Sig. Miniace Geom. Luigi e dal Sig. Ing. Alessandro Gilardi.

Per la registrazione del presente contratto, si chiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Sono a carico della Società Proponente le spese relative alla registrazione del presente atto, le spese di bollo e diritti di Segreteria.

La presente convenzione si compone di numero sedici facciate e numero venti righe, sin qui senza firme, ed è stata letta e compilata, nelle eventuali parti scritte a mano, da un mio collaboratore di fiducia.

IL RESPONSABILE AREA	L'AMMINISTRATORE DELEGATO
MANUTENTIVA LL.PP.	della Società Campi di Vinovo SpA
E AMBIENTE	

Miniaice Geom. Luigi

Gilardi Ing. Alessandro

---

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

Certifico io \_\_\_\_\_, Segretario Generale del Comune di Vinovo, in forza delle vigenti Leggi, che previa rinuncia dei testimoni fatta dalle parti, le sottoscrizioni che precedono, sono state apposte in mia presenza, in calce alla su estesa scrittura e a margine di ogni pagina che la compongono, dalle infradette persone, della cui identità personale io Segretario Comunale sono personalmente certo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

FEBBRAIO 2014

PARCO COMMERCIALE MONDOJUVE - COMUNI DI NICHELINO E VINOVO

CRONOPROGRAMMA DI COSTRUZIONE DELLA VIABILITA' CONNESSA

		1° sem 14	2° sem 14	1° sem 15	2° sem 15	1° sem 16	2° sem 16	1° sem 17	2° sem 17	1° sem 18
FASE 1	Progettazione esecutiva e procedure									
	Asse Scarrone									
	Asse Perimetrale EST - Viab servizio									
	Asse Perimetrale EST - Completamento									
	Asse Centrale - Viab servizio									
	Asse Centrale - Completamento									
	Asse Debouchè - rotonda 1 e sottopasso									
	Asse Debouchè - tratto 1									
	Asse Debouchè - tratto 2									
	Asse Debouchè - rotonda 2									
Collegamento ciclo-pedonale Parco di Stupinigi										
FASE 1 BIS	Rottalunga 1 - sovrappasso									
	Interventi rifunzionalizzazione SP 140									
	Collegamento anello Garino									
FASE 2	Asse Complanare									
	Sottopasso FFSS SP 143									
	Collegamento viario e ciclopedonale diretto con la stazione ferroviaria sulla linea Torino-Pinerolo	DA REALIZZARSI QUANDO LA SARA' COSTRUITA LA STAZIONE								

N.	INTERVENTO da elenco Schema A.d.P.	COMPETENZA ATTUALE	PROPRIETA' FUTURA	ESPROPRI	REALIZZATORE	IMPORTO LAVORI	COSTO TOTALE PREVISTO	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO <sup>(1)</sup>		CONVENZIONE tra:	NOTE	AVVIO LAVORI
								Soggetto	Contributo €			
1	Asse Complanare di Km.1,7 adiacente la tangenziale di Torino, con raccordi alla via Debouchè e una rotonda	Com. Nichelino	Prov. Torino	Comune di Nichelino	Società Campi di Vinovo S.p.A.	€ 4.982.161,75	€ 6.595.198,45	Società Campi di Vinovo S.p.A.	€ 6.595.198,45	Società Campi di Vinovo S.p.A. Comune di Nichelino - ATIVA	D. C.C. n. 49 del 14.07.2006 (PEC n. 94 del 2° P.P.A.) D.G.C. n. 77/2007 Variante PRGC approvata con D.G.R. 16-5670 del 10/04/2007	
2	Debouchè a quattro corsie e sottopasso a 4 corsie (due per senso di marcia) con sficcio su rotonda Vinovo	Com. Nichelino	Prov. Torino	Comune di Vinovo Comune di Nichelino	Società Campi di Vinovo S.p.A.	€ 11.395.340,00	€ 16.208.511,62	Regione Piemonte (50%, fino al max € 7.500.000,00) Società Campi di Vinovo S.p.A.	€ 7.500.000,00 Differenza tra Costo totale e Contributo regionale	Società Campi di Vinovo S.p.A. Regione Piemonte	Contributo regionale ex DGR 17- 1806 del 19.12.2005	1°sem '14
Posizionamento della rotonda Debouchè 2 da raccordare con il progetto ANAS di Variante alla SS23												
3	Asse Rottalunga tratto 1 di collegamento tra la ex SS23 e la SP140 con due rotonde (1)	Com. Vinovo	Prov. Torino	Comune di Vinovo Comune di Nichelino	Società Campi di Vinovo S.p.A.	€ 3.141.887,70	€ 4.100.017,20	Regione Piemonte Provincia di Torino Soc. Campi di Vinovo	€ 900.000,00 € 300.000,00 € 3.250.000,00	Società Campi di Vinovo S.p.A. Regione Piemonte Provincia di Torino	Contributo Regionale ex DD 555 del 02.11.2006	1°sem '15
4	Asse Rottalunga tratto 2 di collegamento tra la SP140 e la SP143 con due rotonde			*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	ANNULLATO	
5	Asse Scarrone di adeguamento e ampliamento del tracciato dell'attuale strada, di km 1 circa, in parte ad una ed in parte a due corsie per senso di marcia, con due rotonde ed un sovrappasso della ferrovia	Com. Nichelino	Com. Nichelino	Comune di Nichelino	Società Campi di Vinovo S.p.A.	€ 2.038.978,40	€ 2.708.793,04	Società Campi di Vinovo S.p.A.	€ 2.708.793,04	Società Campi di Vinovo S.p.A. Comune Nichelino	SOVRAPPASSO GIA' REALIZZATO (non compreso nei costi). D.G.C. 54/2007 D.C.C. n. 49 del 14.07.2006 (PEC n. 94 del 2° P.P.A.)	2°sem '14
6	Asse perimetrale est di mt. 780, di collegamento tra l'asse Scarrone e l'asse Centrale	Com. Vinovo	Comune di Vinovo	Comune di Vinovo	Società Campi di Vinovo S.p.A.	€ 1.190.855,68	€ 1.404.487,09	Società Campi di Vinovo S.p.A.	€ 1.404.487,09	Società Campi di Vinovo S.p.A.	IL TRATTO NEL COMUNE DI VINOVO CON L'ELIMINAZIONE DELL'ASSE GARINO ORA CONTIENE ANCHE LA EX ROTONDA GARINO 1 CHE COSTITUISCE IL COLLEGAMENTO CON L'ASSE CENTRALE	1°sem '14
		Com. Nichelino	Comune di Nichelino	Comune di Nichelino	Società Campi di Vinovo S.p.A.	€ 842.313,84	€ 1.015.111,26	Società Campi di Vinovo S.p.A.	€ 1.015.111,26	Società Campi di Vinovo S.p.A. Comune Vinovo e Comune di Nichelino		1°sem '14
7	Asse Garino di mt. 560 con sottopasso della ferrovia e due rotonde	Com. Vinovo	Com. Vinovo	Comune di Vinovo	Società Campi di Vinovo S.p.A.	*****	*****	*****	*****	*****	ANNULLATO	
7bis	Collegamento anello Garino	Com. Vinovo	Com. Vinovo	Comune di Vinovo	Società Campi di Vinovo S.p.A.	€ 148.718,64	€ 182.323,33	Società Campi di Vinovo S.p.A.	€ 182.323,33	Società Campi di Vinovo S.p.A. Comune Vinovo		
8	Asse Centrale di mt. 670, a due corsie per senso di marcia, con una rotonda	Com. Vinovo	Com. Vinovo	Comune di Vinovo	Società Campi di Vinovo S.p.A.	€ 1.135.481,94	€ 1.265.959,41	Società Campi di Vinovo S.p.A.	€ 1.265.959,41	Società Campi di Vinovo S.p.A. Comune Vinovo		1°sem '14
9	Sottopasso della ferrovia lungo la SP143 e rotonda villaggio Dega (compresa la rifunzionalizzazione della S.P. 143)	Com. Vinovo	Com. Vinovo	Comune di Vinovo	Società Campi di Vinovo S.p.A.	€ 2.866.623,91	€ 3.398.722,14	Società Campi di Vinovo S.p.A. RFI	€ 3.398.722,14	Società Campi di Vinovo S.p.A. Comune Vinovo	ROTONDA VILLAGGIO DEGA GIA' REALIZZATA	
10	Completamento dello Svincolo "Debouchè" della Tangenziale di Torino	ATIVA S.p.A	ANAS / ATIVA S.p.A	ATIVA S.p.A. / Comune di Nichelino	ATIVA S.p.A. / Società Campi di Vinovo S.p.A.	*****	*****	*****	*****	*****	ANNULLATO	
11	Interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tratto di SP 140 all'incrocio con l'asse Scarrone, e nel tratto compreso tra l'incrocio con la SP 143 e l'asse Garino	Com. Vinovo	Com. Vinovo	Comune di Vinovo	Società Campi di Vinovo S.p.A.	€ 398.883,45	€ 465.376,60	Società Campi di Vinovo S.p.A.	€ 465.376,60	Società Campi di Vinovo S.p.A. Comune Vinovo		2°sem '15
12	Collegamento ciclopedonale con il parco di Stupinigi	Com. Vinovo Com. Nichelino	Com. Vinovo Com. Nichelino	Com. Vinovo Com. Nichelino	Società Campi di Vinovo S.p.A.	Compreso nel punto n.2	Compreso nel punto n.2	Società Campi di Vinovo S.p.A.	Compreso nel punto n.2	Società Campi di Vinovo S.p.A. Com. Vinovo - Com. Nichelino		1°sem '14
13	Collegamento viario e ciclopedonale diretto con la stazione ferroviaria sulla linea Torino-Pinerolo	Com. Vinovo	Com. Vinovo	Com. Vinovo	Società Campi di Vinovo S.p.A.			Società Campi di Vinovo S.p.A.		Società Campi di Vinovo S.p.A. Comune Vinovo	DA REALIZZARSI QUANDO SARA' COSTRUITA LA STAZIONE	
T o t a l i						€ 28.141.245,31	€ 37.344.500,14					

(1) L'IMPORTO LAVORI DEL TRATTO ROTTALUNGA 1 E QUELLO DEL PROGETTO ESECUTIVO RFI DATATO GIUGNO 2010.

(1) La Società Campi di Vinovo S.p.A. garantisce la copertura dei costi previsti al netto dei contributi pubblici per importi da definire sulla base delle prescrizioni delle Conferenze di Servizi

(2) In relazione alle opere di cui all'art. 2, numeri 1)-2)-3)-4)-5 PARTE)- 6)-7 bis)-8)-9 PARTE)- 10) - 11)-12), ogni onere eccedente l'importo degli oneri di urbanizzazione ed il contributo di cui al comma precedente è a carico della Società Campi di Vinovo S.p.A., fermo restando il versamento del costo di costruzione ai Comuni interessati, così come da Convenzioni (Allegati C e D).

(3) Gli importi relativi a 1-Asse Complanare e 9-Sottopasso alla Ferrovia saranno aggiornati con la predisposizione del nuovo progetto.



**INTEGRAZIONE E MODIFICA ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA****REP 13483 DEL 16 MAGGIO 2008**

**TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA PROVINCIA DI TORINO, IL  
COMUNE DI NICHELINO, IL COMUNE DI VINOVO, CON  
L'ADESIONE DELLA SOCIETA' CAMPI DI VINOVO "PER LA  
REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' OBBLIGATORIA CONNESSA  
ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI  
LOCALIZZATI NELLA ZONA DENOMINATA LOCALIZZAZIONE L2  
NEI COMUNI DI NICHELINO E VINOVO, ADIACENTE AL PARCO  
NATURALE DI STUPINIGI"**

**PREMESSO CHE:**

in data 16/05/2008 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma (di seguito AdP) tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Nichelino, il Comune di Vinovo con l'adesione della società Campi di Vinovo S.p.A. "per la realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona denominata localizzazione L2 nei Comuni di Nichelino e Vinovo, adiacente al parco naturale di Stupinigi";

le opere di viabilità previste nel citato AdP derivano dalle prescrizioni connesse con l'autorizzazione commerciale relativa a sei grandi strutture di vendita (di cui alle deliberazioni della Conferenza di Servizi n. 13100/17.1, 13101/17.1, 13103/17.1, 13104/17.1, 13099/17.1, 13097/17.1 del 5.11.2003); in particolare la loro funzionalità deve essere garantita prima dell'apertura del primo insediamento produttivo. Il cronoprogramma delle opere, allegato

lettera E all'AdP, prevede quale data di avvio di tutta la viabilità il primo semestre dell'anno 2010;

con deliberazioni di Conferenza di Servizi prot. 0014224/DB1607, prot. 0014226/DB1607 e prot. 0014228/DB1607 del 16/11/2011 sono state autorizzate modifiche in riduzione alle superfici di vendita dell'insediamento commerciale con contestuale variazione delle prescrizioni infrastrutturali comprendenti la rinuncia ad alcuni tratti di viabilità e la suddivisione degli altri interventi in due scenari: il primo all'attivazione dei comparti A e B nel Comune di Nichelino ed il secondo all'attivazione di comparti C-D-E-F nel Comune di Vinovo;

con deliberazioni di Conferenza dei Servizi prot. 14810/DB1607 del 19/12/2013, sono state autorizzate modifiche alle prescrizioni viabilistiche contenute nelle succitate autorizzazioni commerciali, con le seguenti prescrizioni:

- tutte le opere viarie in progetto siano realizzate, collaudate e/o consegnate anticipatamente in attesa di collaudo, entro l'attivazione delle strutture commerciali, mantenendo invariati gli scenari 1 e 2 prescritti con le deliberazioni della Conferenza dei Servizi del 2011 e aggiungendo lo scenario 1bis relativo ai comparti commerciali C,D,ed E su Vinovo, da attivarsi dopo che siano realizzate, collaudate e/o consegnate anticipatamente in attesa di collaudo tutte le opere previste nello scenario 1 e inoltre:

✓ asse Rottalunga, dalla variante SP 23 alla SP 140 con due rotatorie;

✓ collegamento asse Garino;

✓ rotatoria villaggio Dega (già realizzata);

✓ interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tratto SP140

nel tratto compreso tra l'incrocio con la SP 143 e l'asse Garino.

- Lo scenario 1 è aggiornato prescrivendo che il sottopasso sull'asse Debouchè sia realizzato a 4 corsie in forma definitiva comprendendo il collegamento mediante sottopasso ciclopedonale con il parco di Stupinigi;

- Lo scenario 2 è confermato ed aggiornato ribadendo la prescrizione già contenuta nelle autorizzazioni originarie:

✓ Realizzazione del collegamento viario e ciclopedonale con la stazione ferroviaria sulla linea Torino-Pinerolo quando quest'ultima sarà realizzata.

con D.D. n. 295/DB1607 del 12/07/2012 è stata concessa alla Società Campi di Vinovo S.p.A. autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei permessi di costruire, per la realizzazione in Nichelino, strada dello Scarrone, strada del Debouchè, Localizzazione L2, di n. 2 fabbricati a destinazione d'uso commerciale denominati "Edificio A" ed "Edificio B";

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 29-4232 del 30/07/2012 è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale contestualmente al giudizio positivo di valutazione di incidenza, comprensivo delle eventuali autorizzazioni ambientali, per gli insediamenti commerciali e viabilistici e opere connesse al progetto complessivamente definito "parco commerciale Mondojuve".

CONSIDERATO CHE

per dare attuazione agli interventi di viabilità connessi agli

insediamenti commerciali autorizzati nell'ambito della localizzazione L2, come sopra specificato, occorre modificare l'AdP sottoscritto nel maggio 2008 per quanto riguarda gli interventi, nonché ridefinire i soggetti attuatori e le fonti di finanziamento;

ai sensi dell'Art. 11 dell'Accordo di Programma rep. 13483/2008 per poter procedere con le suddette modifiche è stato convocato il Collegio di Vigilanza che si è riunito in data 9/05/2013, 16/05/2013, 08/10/2013, 15/11/2013, 10/12/2013 e, dopo aver preso atto dei nuovi scenari previsti nelle autorizzazioni commerciali, ha condiviso la necessità di procedere con l'integrazione e la modifica dell'accordo condividendo lo schema generale del presente Atto;

con nota prot. 429/DB12.03 del 28/01/2014 è stata convocata la conferenza dei servizi per l'integrazione e la modifica dell'Accordo di programma rep. 13483/2008, dando notizia dell'avvio del procedimento sul B.U.R. n. 6 del 6 febbraio 2014.

In data 11/02/2014 si è tenuta la seduta della conferenza dei servizi tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Nichelino, Comune di Vinovo – ai sensi dell'art. 34 del D.L.vo 267/2000 – per la definizione della presente integrazione e modifica dell'Accordo di programma rep. 13483/2008,

#### VISTO

l'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2013 n. 8 (legge finanziaria 2013) "Accordo di Programma Regione Piemonte - Provincia di Torino – Comuni di Nichelino e Vinovo" che assegna le somme necessarie alla copertura degli impegni finanziari assunti dalla Regione;

le deliberazioni Giunta Comunale dei Comuni di Vinovo e Nichelino, rispettivamente n. \_\_\_\_\_ e n. .... di approvazione del progetto definitivo delle opere di viabilità connesse alla realizzazione degli insediamenti commerciali nella zona localizzazione L2 nei suddetti Comuni;

il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 11 febbraio 2014 nella quale le parti hanno concordato il testo del presente atto

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO TRA**

la Regione Piemonte (di seguito denominata Regione), rappresentata dall'Assessore pro tempore ai Trasporti Infrastrutture, Mobilità e Logistica .....

la Provincia di Torino (di seguito denominata Provincia), rappresentata da ..... nato a ..... il .....

il Comune di Nichelino, rappresentato dal Sindaco pro tempore ..... nato a ..... il .....

il Comune di Vinovo, rappresentato dal Sindaco pro tempore ..... nato a ..... il .....

con l'adesione della Società Campi di Vinovo S.p.A. , rappresentata dall'Amministratore Delegato..... nato a ..... il .....

Si conviene e si stipula quanto segue:

**ARTICOLO 1 – PREMESSE-VALIDITÀ DELL'ACCORDO Rep. 13483 del 16/05/2008)**

1. L'Accordo di Programma Rep. 13483 del 16 maggio 2008, si intende integrato e modificato come segue dal presente Atto.

2. Le premesse dell'Accordo Rep. 13483 del 16 maggio 2008 si intendono integralmente richiamate e come sopra integrate, e costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente Atto.

## **ARTICOLO 2 – OGGETTO E FINALITÀ DELL' ACCORDO**

1. Formano oggetto dell'Accordo gli interventi di viabilità di cui alle autorizzazioni commerciali richiamate in premessa, suddivisi in diversi scenari, secondo le fasi temporali indicate nella deliberazioni di Conferenza dei Servizi prot. 14810/DB1607 del 19/12/2013, e come illustrato nella tavola allegata al presente Atto per farne parte integrante (**lettera F**) e nella tabella allegata **lettera E**:

prima fase (all'attivazione dei comparti A e B nel Comune di Nichelino):

- 1 asse Scarrone (punto 5 Allegato *lettera E*): adeguamento e ampliamento del tracciato dell'attuale strada, di km 1 circa, in parte ad una ed in parte a due corsie per senso di marcia, con due rotatorie di cui una all'incrocio con la SP 140;
- 2 asse Debouchè (punto 2 Allegato *lettera E*) a due/tre corsie per senso di marcia, completo di due rotatorie di cui una con sottopassaggio a quattro corsie, due per senso di marcia, compreso "sfiocco laterale" alla rotatoria Debouchè 2;
- 3 asse perimetrale est (punto 6 Allegato *lettera E*) di mt. 780, di collegamento tra l'asse Scarrone e l'asse Centrale, in parte a quattro corsie e in parte a due corsie;
- 4 asse centrale di mt. 300 (punto 8 Allegato *lettera E*), in parte a due corsie e in parte a una corsia per senso di marcia, con una rotatoria;
- 5 collegamento ciclopedonale con il parco di Stupinigi (punto 12 Allegato *lettera E*);

fase 1 bis: (all'attivazione dei comparti C-D-E nel Comune di Vinovo):

6 asse Rottalunga tratto 1 (punto 3 Allegato *lettera E*) di collegamento tra la ex S.S. 23 e la S.P. 140 con due rotatorie;

7 collegamento anello Garino (punto 7bis Allegato *lettera E*);

8 rotatoria villaggio Dega (compresa nel punto 9 Allegato *lettera E* - già realizzata);

9 interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tratto di S.P. 140 all'incrocio con l'asse Scarrone, e nel tratto compreso tra l'incrocio con la S.P. 143 e l'asse Garino (punto 11 Allegato *lettera E*);

seconda fase (all'attivazione del comparto F nel Comune di Vinovo):

10 sottopasso della linea ferroviaria lungo la S.P. 143 (compresa la rifunzionalizzazione della S.P. 143) (punto 9 Allegato *lettera E*);

11 collegamento viario e ciclopedonale con la stazione ferroviaria sulla linea Torino-Pinerolo quando quest'ultima sarà realizzata (punto ... Allegato *lettera E*).

12 asse complanare di Km. 1.7 (punto 1 Allegato *lettera E*), adiacente la tangenziale di Torino, con raccordi alla via Debouchè e una rotatoria.

2. Fanno parte integrante del presente Accordo e sostituiscono gli analoghi allegati dell'AdP Rep. 13483 del 2008, gli allegati seguenti:

*Allegato lettera A:* schema di convenzione tra Regione Piemonte e Società Campi di Vinovo S.p.A. per la realizzazione dell'Asse Debouchè;

*Allegato lettera B* schema di convenzione tra Regione Piemonte, Provincia di Torino e Società Campi di Vinovo S.p.A. per la realizzazione dell'Asse Rottalunga 1;

*Allegato lettera C:* schema di convenzione tra il comune di Nichelino e la Società Campi di Vinovo S.p.A. per la realizzazione delle opere di

urbanizzazione esterne relative all'intervento "Mondojuve";

*Allegato lettera D:* schema di Convenzione tra il Comune di Vinovo e la Soc. Campi di Vinovo S.p.A per la realizzazione delle opere di urbanizzazione esterne relative all'intervento "Mondojuve";

*Allegato lettera E:* tabella cronoprogramma e costo interventi;

*Allegato lettera F:* tavola grafica;

*Allegato lettera L:* schede intervento complete di cronoprogrammi procedurali e finanziari sistema informativo regionale "Gestionale Finanziamenti".

3. Restano validi i seguenti Allegati dell'Accordo Rep. 13483 del 29/07/2008: Allegato **lettera G** (copia conforme del Contratto di vendita di azioni tra la Juventus F.C. S.p.A. e la Campi di Vinovo S.p.A.), A.; Allegato **lettera H** (Schema di Convenzione del P.E.C. del Comune di Nichelino); Allegato **lettera I** (Schema di Convenzione del P.E.C. del Comune di Vinovo).

4. Il presente Atto disciplina modalità, oneri e tempi di realizzazione delle opere di viabilità connesse all'insediamento commerciale nella zona Localizzazione L2 nei Comuni di Nichelino e Vinovo, di cui al precedente comma 1.

#### **ARTICOLO 3 – SOGGETTO ATTUATORE**

1. La realizzazione delle opere di viabilità è posta a carico della Società Campi di Vinovo S.p.A. ed è disciplinata da apposite Convenzioni tra la Società stessa ed i Soggetti firmatari del presente Atto, come da allegati citati al comma 2 dell'Art. 2.

#### **ARTICOLO 4 – SOGGETTO PROPONENTE**

1. Il Soggetto proponente, che ha assunto l'iniziativa ai sensi dell'Art. 4.1 della D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997, è individuato nella Società Campi di Vinovo S.p.A. (cod. fisc. 00639440015) con sede in Via Vincenzo Vela, 42 – 10128 Torino, proprietaria dell'area sita in Nichelino, via Debouchè, strada dello Scarrone, distinta in catasto terreni al Fg. 15 particelle n. 620-625-626-627-628-632-635-636-666-667 della superficie complessiva di mq 82.322 catastali, nonché dell'adiacente area sita in Vinovo, via Debouchè, SP 143, distinta in catasto terreni al Fg. 1 particella n. 1543 della superficie complessiva di mq 193.700 catastali.

2. La Società Campi di Vinovo S.p.A., subentrata come proprietaria delle aree alla Juventus F.C. S.p.A., già firmataria del Protocollo di Intesa con il Comune di Nichelino ed il Comune di Vinovo, risulta proprietaria dell'area oggetto di intervento e titolare delle autorizzazioni commerciali delle strutture di vendita del Parco Commerciale, come da contratto di vendita di azioni sottoscritto in data 19/03/2001 (Allegato **lettera G**).

#### **ARTICOLO 5 – ONERI FINANZIARI**

1. Le opere di viabilità di cui all'art. 2 comma 1 sono realizzate in parte a scapito degli oneri di urbanizzazione dovuti per la realizzazione degli interventi del Parco Commerciale, ed in parte secondo quanto previsto e stabilito dagli schemi di Convenzione allegati al presente Atto.

2. I costi complessivi per la realizzazione delle opere di cui all'Art. 2 comma 1 ammontano complessivamente ad € 37.416.694,02, come da quadri economici trasmessi della Società Campi di Vinovo S.p.A. con mail in data 12 marzo 2014.

3. La copertura finanziaria delle opere oggetto del presente Accordo di

Programma, è riportata, unitamente al cronoprogramma delle opere, nella scheda Allegato **lettera E**.

4. In relazione alle opere oggetto del presente Atto, ogni onere eccedente l'importo degli oneri di urbanizzazione ed il contributo di cui ai successivi commi, è a carico della Società Campi di Vinovo S.p.A., fermo restando il versamento del costo di costruzione ai Comuni interessati, così come da Convenzioni (allegati **lettere C e D**).

5. La Regione Piemonte si obbliga, con il presente Atto, a corrispondere alla Società Campi di Vinovo S.p.A. la somma complessiva di € 8.400.000,00 di cui € 7.500.000,00 per l'Asse Debouchè ed € 900.000,00 per l'Asse Rottalunga 1, da attingere dal competente capitolo di spesa n. 278210 del bilancio regionale.

6. Le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, definite dalle Convenzioni di cui all'Allegato **lettera A**, e all'Allegato **lettera B** sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati nel previsto sistema di monitoraggio "Gestionale finanziamenti".

7. Il contributo viene corrisposto dalla Regione Piemonte alla Società Campi di Vinovo S.p.A. e la Regione si intende integralmente sollevata dagli obblighi fiscali da esso derivanti che restano a totale carico della società Campi di Vinovo S.p.A..

#### **ARTICOLO 6 – OBBLIGHI ED IMPEGNI DELLE PARTI**

1. Gli obblighi e gli impegni dei Soggetti partecipanti al presente Accordo, definiti in sede di Conferenza di Servizi, vengono così ripartiti:

1.1. Impegni a carico della Regione Piemonte:

a. la Regione Piemonte si impegna, per quanto attiene le opere relative all'asse Debouchè, esclusi comunque gli innesti di accesso agli insediamenti commerciali nell'ambito della Localizzazione L2 (a carico della Società Campi di Vinovo S.p.A.), a contribuire con una quota, correlata all'intervento considerato di rilevanza regionale, che dovrà risultare non superiore al 49,9% del costo, con un limite di spesa di €7.500.000,00;

b. la Regione Piemonte si impegna, per quanto attiene le opere relative all'asse Rottalunga 1 a contribuire con una quota, correlata all'intervento considerato di rilevanza regionale, con un limite di spesa di € 900.000,00. La somma del contributo regionale e del contributo provinciale di cui al successivo comma, dovrà risultare non superiore al 49,9% del costo;

c. per costo dell'opera si intende il relativo quadro economico rimodulato a seguito dei ribassi d'asta, con esclusione degli oneri fiscali e IVA che restano a totale carico della Società;

d. nei quadri economici delle opere che beneficiano del contributo pubblico, sono riconosciuti ammissibili gli oneri per le figure professionali, qualora le stesse siano state individuate con procedura ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dal Capo IV titolo I parte II e dal titolo III parte II D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

#### 1.2. Impegni a carico della Provincia di Torino:

a. la Provincia di Torino si impegna a garantire il rispetto dei tempi e delle procedure previsti dal presente Atto per quanto di competenza, in particolare per la gestione e la manutenzione della viabilità del

demanio provinciale;

b. la Provincia di Torino si impegna, per quanto attiene le opere relative all'asse Rottalunga 1, a contribuire con una quota pari a € 300.000,00;

c. la Provincia di Torino si impegna a controllare la realizzazione delle opere di propria competenza che, al termine dei lavori, entreranno a far parte del demanio provinciale.

d. la Provincia di Torino si impegna ad approvare, per quanto di competenza, il progetto definitivo dell'Asse Debouchè e definitivo/esecutivo degli altri interventi di cui il precedente punto c).

#### 1.3. Impegni a carico del Comune di Nichelino:

a. il Comune di Nichelino si impegna a controllare, limitatamente a quanto di sua competenza, il rispetto dei tempi e delle procedure previsti dal presente Atto così come specificato nel presente accordo;

b. il Comune di Nichelino si impegna ad approvare il progetto definitivo dell'Asse Debouchè, controllare la definizione dell'intervento esclusivamente fino all'approvazione del progetto definitivo di cui sopra, secondo le procedure di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ad approvare gli altri progetti e a controllare la realizzazione delle opere di propria competenza;

c. il Comune di Nichelino, nell'ambito della propria competenza territoriale, provvede ad espletare le procedure espropriative di tutte le opere.

#### 1.4. Impegni a carico del Comune di Vinovo:

a. il Comune di Vinovo si impegna a controllare, limitatamente a quanto

di sua competenza, il rispetto dei tempi e delle procedure previsti dal presente Atto così come specificato nel presente accordo;

b. il Comune di Vinovo si impegna ad approvare il progetto definitivo dell'Asse Debouchè e dell'asse Rottalunga 1, secondo le procedure di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; ad approvare gli altri progetti e a controllare la realizzazione delle opere di propria competenza.

c. il Comune di Vinovo, nell'ambito della propria competenza territoriale, provvede ad espletare le procedure espropriative di tutte le opere;

#### 1.5. Impegni a carico della Società Campi di Vinovo:

a. qualora l'importo delle opere risultante dai progetti esecutivi fosse inferiore a quello indicato nel cronoprogramma degli interventi (allegato **Lettera E**) le somme residue dovranno essere utilizzate dalla Società, su indicazione del Comune competente, per ulteriori lavori di miglioramento funzionale delle opere, da inserire nell'ambito dei progetti esecutivi stessi;

b. restano, in ogni caso, a carico della Società, tutte le spese per la realizzazione degli innesti di ricucitura della nuova viabilità a quella esistente, compreso il collegamento ciclo-pedonale con il parco di Stupinigi;

c. per le opere che beneficiano del contributo pubblico la Società dovrà:

✓ esperire in ogni caso, per l'affidamento dei lavori, la gara ad evidenza pubblica con procedura aperta secondo le modalità previste dal titolo I parte II del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ;

✓ nominare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 163/2006;

✓ validare il progetto esecutivo secondo quanto previsto dall'art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 55 del D.P.R. 207/2010;

✓ rispettare quanto previsto nella parte II del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nel D.P.R. 207/2010 per l'esecuzione delle opere

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dai precedenti commi, si rinvia alle rispettive Convenzioni.

#### **ARTICOLO 7 – CLASSIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE**

##### **DELLE OPERE VIARIE**

1. La classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade indicate all'art. 2 comma 1 è stata definita a seguito di concertazione con i Soggetti competenti ed in conformità con la D.G.R. 9-5791 del 27/04/2007, nonché secondo i contenuti della planimetria e del cronoprogramma degli interventi, allegati al presente Atto, rispettivamente con **lettera F** e **lettera E**.

2. Le opere di viabilità di cui all'Art. 2 comma 1 del presente Atto, dopo il collaudo, passeranno in proprietà degli Enti come individuati in relazione ai tracciati della planimetria allegata con **lettera F**.

3. Con l'avvenuta approvazione del certificato di collaudo definitivo delle opere, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stesse graverà sull'Ente proprietario futuro individuato nel cronoprogramma degli interventi allegato con **lettera E**.

#### **ARTICOLO 8 – APPROVAZIONE DEI PROGETTI - RUP**

1. L'approvazione dei progetti è a carico del Comune di Nichelino e del Comune di Vinovo rispettivamente per le opere di propria competenza, come da cronoprogramma degli interventi (Allegato **Lettera E**).

2. Il Responsabile del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

dovrà essere indicato dall'Amministrazione pubblica competente nell'ambito dell'approvazione dei diversi livelli di progettazione.

3. I responsabili del procedimento sono:

- ✓ Debouchè e Rotalunga 1 fino all'approvazione del progetto definitivo i tecnici dei Comuni e successivamente da nominare a cura e spese della società Campi di Vinovo;
- ✓ per tutti gli altri interventi i tecnici dei Comuni.

#### **ARTICOLO 9 - ESPROPRIAZIONI**

1. I Comuni di Vinovo e di Nichelino, nell'ambito della propria competenza territoriale provvedono ad espletare le procedure espropriative e provvedono all'acquisizione delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere, ai sensi del D.Lgs. n. 327/2001 e s.m.i.

2. Gli oneri espropriativi per la realizzazione delle opere sono compresi nei rispettivi quadri economici.

#### **ARTICOLO 10 - GARANZIE**

1. A garanzia della completa e puntuale realizzazione delle opere, la Società Campi di Vinovo S.p.A. rilascerà le necessarie polizze fidejussorie, così come previsto dagli allegati **Lettere A, B, C e D**.

#### **ARTICOLO 11 – COLLEGIO DI VIGILANZA**

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di programma sono esercitati da un Collegio costituito dal Presidente della Regione o da suo delegato, che lo presiede e dai rappresentanti degli enti interessati.

2. Il Collegio di vigilanza, in particolare:

- a. vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di

Programma;

b. individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

c. provvede, ove necessario alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell'Accordo di Programma;

d. può disporre in ogni momento sopralluoghi ed accertamenti;

e. dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente Accordo di Programma;

f. propone l'adozione di provvedimenti di proroga al termine di durata dell'Accordo di Programma;

g. valuta le proposte di variazione delle attività previste nello stesso, formulate in base a motivate e specifiche esigenze funzionali, e, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla loro essenzialità, in quanto comportanti la modifica dei contenuti del presente Accordo di Programma, propone la riapertura dell'Accordo stesso;

h. valuta le eventuali modifiche al programma di attività nonché il rendiconto finale della iniziativa;

i. relaziona agli Enti partecipanti sullo stato di attuazione dell'Accordo.

3. Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli Uffici competenti per materia degli Enti firmatari del presente Atto, coordinati dal Responsabile del procedimento del presente Accordo.

## **ARTICOLO 12 - PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CRIMINALITÀ**

## ORGANIZZATA E DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

1. Le parti del presente Atto si obbligano, per gli interventi che beneficiano del contributo pubblico, al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

### **ARTICOLO 13 – EFFICACIA**

1. Il presente Atto produce i suoi effetti a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del Decreto del Presidente della Giunta regionale di adozione dell'integrazione e modifica dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'Art. 8 della D.G.R. n. 27-23223 del 1997 come modificata e integrata.

### **ARTICOLO 14 - SCADENZA DELL'ACCORDO**

1. Il presente Atto ha scadenza alla data del 31/12/2018, termine previsto per la conclusione degli interventi e degli atti amministrativi (collaudo e presa in carico delle opere), fatte salve eventuali proroghe concordate tra le parti.

2. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, per quanto di sua specifica competenza, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

### **ARTICOLO 15 - MODIFICHE**

1. Eventuali modifiche alle autorizzazioni commerciali e/o ai P.E.C. di riferimento, che non determinino variazione delle opere oggetto del presente Atto, non comporteranno la necessità di revisione o aggiornamento; sono

fatte salve le eventuali modifiche tecniche dettate da esigenze progettuali e/o realizzative.

#### **ARTICOLO 16 - SANZIONI E DEFINANZIAMENTI**

1. Qualora non vengano rispettati gli impegni previsti dal presente Atto, la Regione Piemonte procede alla revoca dei contributi concessi ed al recupero delle somme eventualmente già erogate a titolo di acconto.

2. In caso di mancata osservanza dei termini previsti dai cronoprogrammi, come rilevato dal Sistema di monitoraggio, si potrà procedere al definanziamento.

#### **ARTICOLO 17 - INERZIA, RITARDO ED INADEMPIMENTO**

1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti, costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il Responsabile del Procedimento del presente Atto, invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.

3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

#### **ARTICOLO 18 - CONTROVERSIE**

1. Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed

esecuzione dei contenuti del presente accordo di programma non sospenderanno l'esecuzione dell'accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza di cui all'art. 11 del presente Atto.

2. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio arbitrale nominato di comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza di una delle parti. L'arbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

#### **ARTICOLO 19 - NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alla vigente disciplina generale dell'accordo di programma di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000.

#### **ARTICOLO 20 - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE**

1. Il presente Accordo è approvato a norma dell'art. 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" mediante Decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

#### **ARTICOLO 21 - SPESE**

1. Le spese necessarie al perfezionamento del presente atto sono a carico della società Campi di Vinovo S.p.a.

Il presente Accordo è costituito da n. 21 articoli.

Torino, lì

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Piemonte

.....  
Per la Provincia di Torino

.....  
Per il Comune di Nichelino

.....  
Per il Comune di Vinovo

.....  
Per adesione la società Campi di Vinovo S.p.A.

**SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO**  
(da aggiornare al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno)

Accordo di Programma \_\_\_\_\_

Sottoscritto il \_\_\_\_\_

**1 – DATI IDENTIFICATIVI**

VERSIONE DEL: 4 aprile 2014

TITOLO DELL' INTERVENTO: Parco Commerciale Mondojuve – Viabilità connessa – Asse Debouché

SETTORE DI INTERVENTO: DB1203 – Viabilità e sicurezza stradale

LOCALIZZAZIONE:

Comuni: Nichelino e Vinovo, provincia di Torino

RESPONSABILE DELL'ACCORDO: arch. Riccardo Lorizzo - Regione Piemonte – Dirigente Settore Viabilità e Sicurezza Stradale

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Luca Voena – Campi di Vinovo S.p.A.

RECAPITO: Via Vincenzo Vela, 42 – 10128 Torino

SOGGETTO PROPONENTE: Campi di Vinovo S.p.A.

SOGGETTO PERCETTORE: Campi di Vinovo S.p.A.

SOGGETTO ATTUATORE : Campi di Vinovo S.p.A.

**2 – CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO**

A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA (barrare la casella):

STUDIO DI FATTIBILITA'	<input type="checkbox"/>
PROGETTO PRELIMINARE	<input checked="" type="checkbox"/>
PROGETTO DEFINITIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
PROGETTO ESECUTIVO	<input type="checkbox"/>

B. ATTIVITA' PROGETTUALI (1)      RICHIESTO    INIZIO FASE -    FINE FASE    -    APPROVAZIONE

1	STUDIO DI FATTIBILITA'	SI/NO	.../.../...P/E	-	.../.../...P/E....	-	... /.../.....P/E
---	------------------------	-------	----------------	---	--------------------	---	-------------------

Soggetto competente: .....

NOTE: .....

2. LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

A - PRELIMINARE	SI	gennaio 2008 E	-	giugno 2008 E	10/06/2008 E
-----------------	----	----------------	---	---------------	--------------

Soggetto Competente: Comune di Nichelino

Soggetto Competente: Comune di Vinovo	SI	gennaio 2008 E	-	giugno 2008 E	19/06/2008 E
---------------------------------------	----	----------------	---	---------------	--------------

NOTE: .....

B - DEFINITIVA	SI	29/01/2013 E	-	22/07/2013 E	22/10/2013 E
----------------	----	--------------	---	--------------	--------------

Soggetto Competente: Comune di Nichelino

Soggetto Competente: Comune di Vinovo	SI	29/01/2013 E	-	22/07/2013 E	22/10/2013 E
---------------------------------------	----	--------------	---	--------------	--------------

NOTE: Adeguamento del progetto a quanto nel frattempo previsto in sede di Collegio di Vigilanza per l'aggiornamento dell'Accordo di Programma 2008

Soggetto Competente: Comune di Nichelino	SI	29/11/2013 E	-	20/12/2013 E	27/03/2014 E
--	----	--------------	---	--------------	--------------

Soggetto Competente: Comune di Vinovo	SI	29/11/2013 E	-	20/12/2013 E	08/04/2014 P
---------------------------------------	----	--------------	---	--------------	--------------

	RICHIESTO	INIZIO FASE	-	FINE FASE	-	APPROVAZIONE
C – ESECUTIVA	SI	01/11/2013 E		15/04/2014 P		15/04/2014 P
Soggetto Competente: Campi di Vinovo S.p.A.						
NOTE: .....						

C. ALTRE ATTIVITA'	INIZIO FASE	-	FINE FASE (Pronuncia compatibilità Ambientale)
A – V.I.A. da parte della Regione	16/12/2004 E		12/09/2005 E
Rinnovo V.I.A. da parte della Regione	20/12/2011 E		30/07/2012 E
B – V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente	.../.../... P/E		.../.../... P/E

D. DATI DI REALIZZAZIONE

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI – APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:

DATA INIZIO: 15/04/2014 (Prevista) - DATA FINE: 15/05/2014(Prevista)  
 Soggetto Competente:  
 .....

NOTE:  
 .....

2. ESECUZIONE LAVORI:

DATA INIZIO: 1/06/2014 (Prevista) - DATA FINE: 30/09/2015 (Prevista)  
 Soggetto Competente:  
 .....

NOTE:  
 .....

3. SOSPENSIONE LAVORI:

DATA INIZIO: .../.../... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)  
 Soggetto Competente:  
 .....

NOTE:  
 .....

4. COLLAUDO:

DATA INIZIO: 01/10/2015 (Prevista) - DATA FINE: 31/10/2015 (Prevista)  
 Soggetto Competente:  
 .....

NOTE:  
 .....

5. FUNZIONALITA':

DATA INIZIO: 30/09/2015 (Prevista) - DATA FINE: (Prevista/Effettiva)  
 NOTE: .....

E. DATI ATTIVITA' IMMATERIALI

1. ATTIVITA':

DATA INIZIO: .../.../... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)  
 NOTE: .....

### 3 – PIANO ECONOMICO (2)

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Euro): 16.208.511,62, di cui 10.593.790,21 per lavori, 801.549,79 per oneri di sicurezza, 848.292,83 per espropri e 3.964.878,79 per altre somme a disposizione

Di cui:	REALIZZATO	-	DA REALIZZARE	-	TOTALE
nel 2014 ...	6.150.000		10.058.511,62		16.208.511,62
nel 2015	16.208.511,62		-		16.208.511,62
nel 2016	.....		.....		.....

AVANZAMENTO DELLA SPESA: 100.% (3)

### 4 – PIANO FINANZIARIO

#### 1) TIPO FONTE: REGIONE

ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2015

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: BILANCIO REGIONALE

IMPORTO: 900.000,00 (euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2013

IMPORTO: 2.500.000,00 (euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2014

IMPORTO: 2.100.000,00 (euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2015

NOTE:.....

#### 2) TIPO FONTE: REGIONE

ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: BILANCIO REGIONALE

IMPORTO: 1.000.000,00 (euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2014

IMPORTO: 500.000,00 (euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2015

IMPORTO: 500.000,00 (euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2016

NOTE:.....

#### 3) TIPO FONTE:

.....  
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4)

.....  
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5)

.....  
IMPORTO : ..... (euro) – ANNO DI COMPETENZA:

.....

NOTE:.....

#### NOTE:

- (1) Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare "NO" nella casella "Richiesto" specificando nel campo "Note" il motivo.
- (2) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell'intervento.
- (3) E' la percentuale della somma dei "costi realizzati" nei vari anni rispetto al "costo totale" dell'intervento.
- (4) Unione Europea, Stato, Regione, Comune, ecc...
- (5) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

**SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO**  
(da aggiornare al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno)

Accordo di Programma \_\_\_\_\_

Sottoscritto il \_\_\_\_\_

**1 – DATI IDENTIFICATIVI**

VERSIONE DEL: 4 aprile 2014

TITOLO DELL' INTERVENTO: Parco Commerciale Mondojuve – Viabilità connessa – Asse Rottalunga

SETTORE DI INTERVENTO: DB1203 – Viabilità e sicurezza stradale

LOCALIZZAZIONE:

Comuni: Nichelino e Vinovo, provincia di Torino

RESPONSABILE DELL'ACCORDO: arch. Riccardo Lorizzo - Regione Piemonte – Dirigente Settore Viabilità e Sicurezza Stradale

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Luca Voena – Campi di Vinovo S.p.A.

RECAPITO: Via Vincenzo Vela, 42 – 10128 Torino

SOGGETTO PROPONENTE: Campi di Vinovo S.p.A.

SOGGETTO PERCETTORE: Campi di Vinovo S.p.A.

SOGGETTO ATTUATORE : Campi di Vinovo S.p.A.

**2 – CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO**

A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA (barrare la casella):

STUDIO DI FATTIBILITA'	<input type="checkbox"/>
PROGETTO PRELIMINARE	<input checked="" type="checkbox"/>
PROGETTO DEFINITIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
PROGETTO ESECUTIVO	<input type="checkbox"/>

B. ATTIVITA' PROGETTUALI (1)      RICHIESTO    INIZIO FASE -    FINE FASE    -    APPROVAZIONE

1	STUDIO DI FATTIBILITA'	SI/NO	.../.../...P/E	-	.../.../...P/E....	-	... /.../.....P/E
---	------------------------	-------	----------------	---	--------------------	---	-------------------

Soggetto competente: .....

NOTE: .....

A - PRELIMINARE	SI	gennaio 2008	E	-	giugno 2008	E	15/07/2008	E
-----------------	----	--------------	---	---	-------------	---	------------	---

Soggetto Competente: Comune di Vinovo

NOTE: .....

B - DEFINITIVA	SI	.....	-	.....	-	.....
----------------	----	-------	---	-------	---	-------

Soggetto Competente: Comune di Vinovo

NOTE: Progettazione definitiva effettuata da RFI

C – ESECUTIVA	SI	aprile 2010	P	-	giugno 2010	E	.....
---------------	----	-------------	---	---	-------------	---	-------

Soggetto Competente: Comune di Vinovo

NOTE: Progettazione esecutiva effettuata da RFI e conclusa nel giugno 2010 – Da aggiornare

C. ALTRE ATTIVITA'	INIZIO FASE	-	FINE FASE (Pronuncia compatibilità Ambientale)
--------------------	-------------	---	---

A – V.I.A. da parte della Regione	16/12/2004 E	-	12/09/2005 E
Rinnovo V.I.A. da parte della Regione	20/12/2011 E	-	30/07/2012 E
B – V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente	.../.../... P/E	-	.../.../... P/E

#### D. DATI DI REALIZZAZIONE

##### 1. AGGIUDICAZIONE LAVORI – APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:

DATA INIZIO: 01/03/2015 (Prevista) - DATA FINE: 15/05/2015(Prevista)

Soggetto Competente:

NOTE:

##### 2. ESECUZIONE LAVORI:

DATA INIZIO: 01/06/2015 (Prevista) - DATA FINE: 31/10/2016 (Prevista)

Soggetto Competente:

NOTE:

##### 3. SOSPENSIONE LAVORI:

DATA INIZIO: .../.../... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)

Soggetto Competente:

NOTE:

##### 4. COLLAUDO:

DATA INIZIO: 4/11/2016 (Prevista) - DATA FINE: 30/11/2016 (Prevista)

Soggetto Competente:

NOTE:

##### 5. FUNZIONALITA':

DATA INIZIO: 31/10/2016 (Prevista) - DATA FINE: (Prevista/Effettiva)

NOTE:

#### E. DATI ATTIVITA' IMMATERIALI

##### 1. ATTIVITA':

DATA INIZIO: .../.../... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)

NOTE:

### 3 – PIANO ECONOMICO (2)

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Euro): 4.100.017,20, di cui 3.141.887,70 per lavori e 958.129,50 per somme a disposizione

Di cui:	REALIZZATO	-	DA REALIZZARE	-	TOTALE
nel 2014 ...	-		-		-

nel 2015	-	-	1.000.000	-	1.000.000
nel 2016	1.000.000	-	3.100.017,20	-	4.100.017,20

AVANZAMENTO DELLA SPESA: 100.% (3)

#### 4 – PIANO FINANZIARIO

##### 1) TIPO FONTE: REGIONE

ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2015

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: BILANCIO REGIONALE

IMPORTO: 900.000,00 (euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2015

NOTE:.....

##### 2) TIPO FONTE: PROVINCIA

ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: BILANCIO DI PREVISIONE .....

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: BILANCIO PROVINCIALE

IMPORTO: ...300.000,00.(euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2016

NOTE:.....

#### NOTE:

- (1) Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare "NO" nella casella "Richiesto" specificando nel campo "Note" il motivo.
- (2) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell'intervento.
- (3) E' la percentuale della somma dei "costi realizzati" nei vari anni rispetto al "costo totale" dell'intervento.
- (4) Unione Europea, Stato, Regione, Comune, ecc...
- (5) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.